1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 ottobre 2023** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE

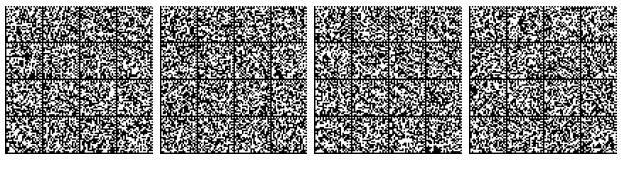

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **30.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Turismo – Locazione – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Obbligo per il locatore per finalità turistiche, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1, della legge regionale n. 11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, attestante i periodi in cui si intende esercitare l'attività di locazione – Previsione che la durata complessiva dei relativi periodi, in ogni caso, non può essere superiore a centottanta giorni.

– Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), art. 4, comma 1, lettera *f)*. . . . . *Pag.* 1

N. **138.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio 2023

Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilità – Denunciata previsione che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità - Omessa esclusione della procedibilità a querela nel caso di delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto di ufficio - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio quando il fatto sia di lunga durata - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio quando il fatto sia commesso da più persone riunite ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

– Codice penale, art. 605, sesto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari); legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 1, comma 15. . . . . *Pag.* 3

N. **139.** Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 settembre 2023

Reati e pene – Pornografia minorile – Trattamento sanzionatorio – Previsione della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 24.000 a euro 240.000 per coloro che, utilizzando minori di anni diciotto, realizzano esibizioni o spettacoli pornografici ovvero producono materiale pornografico – Mancata previsione dell'attenuante del caso di minore gravità.

– Codice penale, art. 600-*ter*, primo comma, numero 1). . . . . *Pag.* 18

N. **140.** Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 settembre 2023

Lavoro – Licenziamento individuale – Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – Licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico) – Ipotesi in cui il giudice accerti l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento – Applicazione della tutela reintegratoria – Omessa previsione.

– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 3, commi 1 e 2. . . . . *Pag.* 22

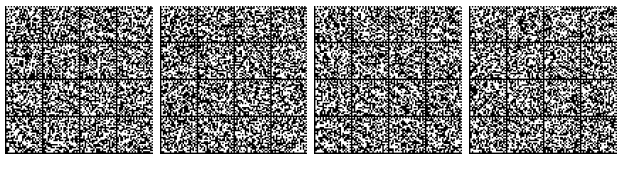

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **30**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 2023
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Turismo – Locazione – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Obbligo per il locatore per finalità turistiche, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1, della legge regionale n. 11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, attestante i periodi in cui si intende esercitare l'attività di locazione – Previsione che la durata complessiva dei relativi periodi, in ogni caso, non può essere superiore a centottanta giorni.

– Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche), art. 4, comma 1, lettera *f)*.

Ricorso *ex* art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente;

contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, (c.f. 80002270074) in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in piazza A. Deffeyes n.1, Aosta (AO), intimata;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 4, comma 1°, lett. f della legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, per contrasto con l'art. 117, comma 2°, lett. *l)* della Costituizione anche in relazione all'art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto speciale di autonomia, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 25 settembre 2023.

Sul B.U.R. n. 35 del 1° agosto 2023 è stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 18 luglio 2023, rubricata "Disciplina degli adempimenti amministrativi di locazioni brevi per finalità turistiche".

Il Governo ritiene che la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 1°, lett. *f)* della predetta legge regionale - nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima della locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge- eccedendo le competenze statutarie in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla regione autonoma Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia(art. 2, comma 1°, lett. g e *q)* approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, vada a violare la compentenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2°, lett. *l)* della Costituzione.

Si propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per il seguente

MOTIVO

Violazione dell'art. 117, comma 2°, lett. *l)* della Costituzione, anche in relazione al parametro inteposto di cui all'art. 2 comma 1°, lett. *g)* e *q)* della Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948.

1. Con la legge n. 11/2023, meglio indicata in epigrafe, la regione autonoma Valle d'Aosta, nel dichiarato esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di urbanstica e turismo (art. 2, comma 1°, lett. g e q dello Statuto speciale), ha inteso disciplinare gli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche, prevedendo in capo al locatore - in funzione di verifica della corretta applicazione dell'imposta di soggiorno e dell'effettività dell'attività di vigilanza e controllo-, l'obbligo di rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge regionale n. 19/200/, attestante, inter alia e per quanto di interesse in questa sede, i periodi di esercizio dell'attività di locazione turistica, fissandone la complessiva durata massima in 180 giorni annui (art. 4 , comma 1°, lett. f, ultima alinea).

Giova precisare che siffatta dichiarazione circa la durata dell'attività locativa - e la conseguente limitazione del periodo massimo entro cui è possibile locare - è richiesta solo nel caso di cui all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della legge medesima, vale a dire quando la locazione abbia a oggetto le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale, ai sensi della legge regionale n.11/1998.

Tale previsione, ad avviso del Governo, realizzando un'indebita compressione delle facoltà proprietarie, sub specie di limitazione del godimento dell'immobile adibito ad abitazione principale, e dell'autonomia privata, esula dalle competenze legislative regionali esclusive in materia di urbanistica e turismo, attribuite alla regione intimata dallo Statuto speciale di autonomia, per invadere la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

2. A supporto della fondatezza di tale assunto, giova osservare quanto segue. La locazione turistica è stata introdotta nell' ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che, nel disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, si è limitata ad individuare espressamente, all'articolo 1, comma 2°, quelle tra le sue disposizioni non applicabili alle locazioni di immobili per finalità esclusivamernte turistiche, in quanto, in definitiva, recanti previsioni non coerenti con la causa, id est la funzione economico- sociale, della locazione turistica.

Se, dunque, già nelle intenzioni del Legislatore del 1998 le locazioni di immobili per finalità turistiche restavano assoggettate, salvo le deroghe di cui cui sopra si è dato conto, alle norme valevoli per le locazioni ad uso abitativo, tale impostazione è stata recepita e rafforzata dal decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79, cosidetto Codice del Turismo, che alla locazione turistica ha dedicato il suo Capo II, stabilendo, all'articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si ricava, dunque, l'intendimento del Legislatore statale di favorire, con riguardo alla locazione turistica, l 'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale ("in qualsiasi luogo ubicati") della disciplina codicistica della materia locatizia.

3.Ebbene, in tale quadro, non sfuggirà come la disposizione impugnata al suo ultimo capoverso - seppure limitatamente alle camere arredate ubicate in "prima casa", dove risulti prevalente l'uso abitativo "permanente o principale"- fissando in 180 giorni annui la durata complessiva massima dei periodi per i quali è ivi consentito l'esercizio dell'attività di locazione, oltre a tradursi nella compressione della facoltà proprietaria di godimento dell'immobile, finisca per limitare l'autonomia negoziale del locatore nei termini riconosciutigli dal codice civile solo in ragione di un elemento territoriale (l'essere il bene locato ubicato nella regione Valle d'Aosta).

Sebbene alla regione Valle d'Aosta sia riconosciuta, ai sensi dell'articolo all'art. 2, comma 1, lettere *g)* e *q)*, dello Statuto speciale di autonomia competenza primaria in materia di urbanistica e di turismo, è, tuttavia, indubbio che la disciplina dei singoli contratti, e quindi anche del contratto di locazione, sia di competenza dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l)* della Costituzione.

La disposizione qui censurata, invero, con il predeterminare il periodo massimo annuo di esercizio dell'attività locatizia, esula dalle competenze legislative in materia di urbanistica e turismo, assegnate alla regione intimata, intervenendo così indebitamente in materia di diritto civile, ambito che l'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

4. Né siffatta conclusione è contraddetta dalla circostanza che la disposizione qui impugnata *in parte qua* andrebbe a introdurre adempimenti amministrativi funzionali all'attività di vigilanza e controllo sulle locazioni turistiche e, come tali, attratte in tesi alla competenza esclusiva statutaria in materia di turismo. Al riguardo, soccorrono i principi sanciti da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 84 dell' 11 aprile 2019, riguardante l'impugnativa di una legge della regione Lombardia (la n. 7 /2018) volta a introdurre un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli alloggi locati per finalità turistiche e da utilizzare nella promozione pubblicitaria.

Nel rigettare il ricorso del Governo codesta Corte, dopo aver chiarito al punto 4, che « gli aspetti turistici anche di queste ultime [locazioni turistiche, ndr] ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attività negoziale e dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013)», ha affermato al punto 5 che "le disposizioni censurate (recanti l'introduzione del CIR, *ndr)* pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato" (enfasi aggunta).

Sulla scorta di tale precedente è, dunque, possibile concludere nel senso che, nel caso di specie, la predeterminazione del periodo massimo di locazione nulla ha a che vedere con un adempimento amministrativo necessario per l'identificazione della locazione a fini turistici, vale a dire un elemento esterno al contratto, ma investe la regolamentazione stessa della locazione, incidendo quindi sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale riservata alla uniforme disciplina privatistica.

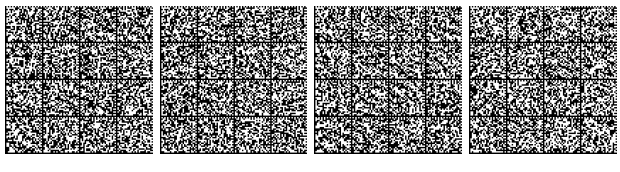

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 4 comma 1°, lett. f della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 18 luglio 2023, nella parte in cui fissa in 180 giorni la durata massima della locazione degli alloggi ad uso turistico, come definiti all'articolo 2, comma 1°, lett.a), n. 1 della medesima legge, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data con l'allegata relazione illustrativa.

Roma, 30 settembre 2023

L'Avvocato dello Stato: GUIZZI

23C00179

N. **138**

Ordinanza del 4 luglio 2023 del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di M.M. e altri

Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilità – Denunciata previsione che il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità - Omessa esclusione della procedibilità a querela nel caso di delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto di ufficio - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio quando il fatto sia di lunga durata - Mancata previsione della procedibilità d'ufficio quando il fatto sia commesso da più persone riunite ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

– Codice penale, art. 605, sesto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari); legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 1, comma 15.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE GIP/GUP-UFFICIO 24

Il GUP, Massimo Marasca nel procedimento nei confronti di M. M. detenuto per altro presente in videoconferenza, nato il ..., difeso dall'avvocato di fiducia Mellini Flavio del foro di Roma presente;

D... D... libero non comparso, già assente, nato il ..., difeso dall'avvocato di fiducia Valenza Stefano del foro di Roma presente;

S... D... libero non comparso, nato il ..., difeso dall'avvocato di fiducia Manca Piergiorgio del foro di Roma presente;

G... D... detenuto per altro presente in videoconferenza, nato il ..., difeso dall'avvocato di fiducia Giannini Roberta del foro di Roma presente;

B... L... detenuto rinunciante, nato il ..., difeso dall'avvocato di fiducia Aldo Di Tommaso del foro di Trani, presente;

V... D... detenuto per altro presente in videoconferenza, nato il ..., difeso dall' avvocato di fiducia Cincioni Giuseppe.

All'esito della Camera di consiglio del 4 luglio 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza - ai sensi degli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

SOMMARIO

1. Premessa

2. Fatti

3. Le conclusioni e le richieste delle parti

4. Diritto: premessa

4.1. Le finalità della riforma Cartabia

5. Rilevanza delle questioni

5.1. La rilevanza della questione nel caso di norme penali favorevoli al reo

5.2. La rilevanza nella fattispecie concreta: regime di procedibilità di cui al sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto da decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, e dall'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021

5.2. Il limite della discrezionalità del legislatore nella fissazione dei regimi di procedibilità

5.3. Sindacabilità costituzionale dell'art. 605 u.mo comma del codice penale, come introdotto dal decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, e dall'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021

5.4. Conseguenze dell'accoglimento delle questioni di costituzionalità

6. Non manifesta infondatezza

6.1. Non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità del comma sesto dell'art. 605 del codice penale, introdotto, dall'art. 1, comma 15, lettera *b)*, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per violazione degli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione

A) Contrasto con l'art. 3 della Costituzione

B) Contrasto con l'art. 13 della Costituzione

C) Contrasto con l'art. 97 della Costituzione

D) Contrasto con l'art. 112 della Costituzione

1. Premessa.

Gli imputati B... L..., M... M..., D... D..., G... D..., M... V... B... D... e S... D... sono chiamati a rispondere del delitto p. e p. dagli articoli 110, 336, comma 2, e 339, comma 1, del codice penale. Fatta eccezione per il G... , gli imputati sono anche accusati del delitto di cui all'art. 110 del codice penale, 61 n. 2 del codice penale e 605 del codice penale. Tutti gli imputati sono stati citati innanzi al Gup di Roma.

In data 7 novembre 2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 10 gennaio 2023 per l'attivazione della videoconferenza, essendovi imputati detenuti per altra causa per i quali opera l'art. 146 delle disp.att. del codice di procedura penale.

All'udienza del 10 gennaio 2023 la causa era rinviata all'udienza del 10 maggio 2023, poiché, ai sensi dell'art. 85 delle disp. Att. del decreto legislativo n. 150/2022, occorreva attendere il decorso del termine della presentazione della querela in seguito al mutato regime di procedibilità dell'art. 605 del codice penale.

Il termine spirava senza che le persone offese proponessero la querela per il delitto di cui all'art. 605 del codice penale.

Alcuni imputati hanno scelto rito abbreviato (S..., M..., G... imputato del solo capo *A)*, mentre altri hanno scelto di rimanere nel rito ordinario.

All'udienza del 10 maggio 2023 il PM, precisata l'imputazione di cui al capo B, rassegnava le proprie conclusioni, mentre le difese concludevano all'udienza del 4 luglio 2023.

Si reputa di non separare le posizioni degli imputati, onde evitare incompatibilità.

2. Fatti.

Si ritiene di esporre sinteticamente i fatti per i quali si procede, rappresentando gli aspetti di rilievo e rinviando agli atti del fascicolo delle indagini preliminari per i dettagli. In data ... alcuni reclusi del carcere di ... attuavano una protesta contro la decisione assunta dall'amministrazione penitenziaria di bloccare momentaneamente videochiamate e telefonate con i familiari dopo l'evasione di due detenuti.

Nelle relazioni di servizio (v. relazione dell'isp. ..., v. relazione del sost. comm. ..., v. relazione del comandante del reparto) si descrivevano delle condotte anomale dei detenuti, consistenti in una pluralità di minacce di morte ai danni del personale della polizia penitenziaria, nell'imposizione della convocazione del comandante e nel blocco di

due agenti al piano 10, piano secondo, sezione del carcere. Il pubblico ministero qualificava come comportamenti di resistenza ad un atto dell'ufficio (capo *a)* e di sequestro di persona (capo *b)* ai danni di due addetti al personale di sorveglianza della polizia penitenziaria.

Nelle relazioni di servizio si dà atto anche dell'individuazione e successiva identificazione degli imputati.

Nello specifico le fonti di prova relative alla condotta qualificata come sequestro di persona sono proprio le relazioni di servizio. Dalla relazione dell'isp. ... risulta che «nel luogo dove erano incorso le rimostranze ... avevano sequestrato il sost. commissario ... e il preposto alla vigilanza dei piani Ass.te e.e. ... . Sul posto si osservava il cancello chiuso e sbarrato con un carrello in metallo usato per portare il vitto ai detenuti e che ne impediva l'apertura. I due poliziotti penitenziari si trovavano sul piano bloccati dai detenuti». Dalla relazione del comandante del reparto della polizia penitenziaria di ... risulta analogamente che «notavo l'ispettore ... e l'ass.te ... all'interno del piano con i cancelli di sbarramento bloccati da un carrello di ferro con seduto sopra il detenuto S... D... .» Anche l'isp. ... confermava la condotta descritta dagli altri operanti, relazionando che: «il detenuto D... D... e S... D... dicevano che io non sarei uscito dalla sezione se prima non si risolveva il problema. Il D... D... ha chiuso il cancello di accesso al piano mettendo il carrello usato per la distribuzione del vitto innanzi al cancello e lui si posizionava avanti il carrello ed avvicinandosi alla mia persona diceva testuali parole "tu di qui non esci va a finire che ti metto sul mio continuato, adesso voglio vedere quello che fai."».

3. Le conclusioni e le richieste delle parti.

Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la colpevolezza degli imputati in abbreviato per entrambi i reati previa riqualificazione del capo *b)* nel delitto di violenza aggravata dalle persone riunite, mentre per i restanti imputati ha chiesto la prosecuzione del giudizio. Ha chiesto sentenza di non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 605 del codice penale, per difetto di querela.

Il pubblico ministero ha chiesto sollevarsi questione di costituzionalità in ordine al regime di procedibilità dell'art. 605 del codice penale per violazione degli articoli 3 e 112 della Costituzione. In subordine ha chiesto sollevarsi la questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 610 e 612 del codice penale, ultimo comma, che sono meno gravi rispetto al delitto di cui all'art. 605 del codice penale. Le difese di M..., M... e B... hanno sostenuto come gli stessi non hanno compiuto condotte rilevanti, essendosi sostanziate in critiche aspre all'operato dell'amministrazione.

La difese del D... , dello S..., del G... e del B... hanno osservato come la minaccia fosse priva dei requisiti che la rendevano punibile, mentre per il sequestro difettava la querela come chiesta dalla riforma Cartabia.

Tutte le difese hanno evidenziato come la condotta degli imputati vada contestualizzata nel periodo della pandemia e come la stessa fosse una reazione non violenta, ma spropositata e inurbana rispetto ad un atto dell'amministrazione percepito come ingiusto in un momento nel quale per i detenuti non era possibile incontrare i propri cari in presenza. I detenuti intendevano ripristinare il comune regime dei colloqui, facendo valere una pretesa legittima.

Nel rassegnare le conclusioni tutte le difese degli imputati interessati dal capo B (art. 605 del codice penale) hanno chiesto pronunciarsi, tra l'altro, una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.

I difensori degli imputati hanno, infine, interloquito sulla questione di costituzionalità, sostenendo che difetterebbero i requisiti della non manifesta infondatezza e della rilevanza, ponendo a revisione critica la possibilità di riqualificazione del capo B nel delitto di cui all'art. 610 del codice penale e, quand'anche si sposasse detta linea, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la condotta è interamente assorbita dal capo A, che si sostanzia in una violenza qualificata.

4. Diritto: premessa.

Ciò posto va premesso, per quanto qui interessa, che nell'imputazione formulata al capo B dell'incolpazione il pubblico ministero ha contestato tutti gli elementi integrativi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 605 del codice penale.

Va rammentato, infatti, come l'art. 605 del codice penale descriva un reato a forma libera, interamente incentrato sulla causazione dell'evento di privazione della libertà personale, indipendentemente dalle modalità della condotta e dai mezzi utilizzati. La privazione della libertà personale può essere realizzata mediante violenza, minaccia, inganno o altro mezzo non violento né fraudolento. Discende che il reato è fattispecie criminosa complessa (art. 84) perché confluiscono in essa, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sé stessi reato (ad es. il reato di violenza come si avrà modo di dire in seguito). Nel caso che ci occupa si contesta una violenza qualificata, che si è sostanziata in una resistenza contro l'atto del pubblico ufficiale (guardia penitenziaria), poiché i detenuti si sono opposti al rientro nelle celle e, nonostante l'esplicito comando, hanno deciso di passare ad una violenza particolarmente intensa. La condotta

si è, infatti, sostanziata nella privazione della libertà del funzionario della polizia penitenziaria, che stava compiendo un atto del proprio ufficio. Sotto il profilo materiale per la giurisprudenza il reato è sussistente anche se commesso all'interno del carcere, poiché è pacifica la sussistenza del delitto anche in caso di limitazioni parziali della libertà personale (C., sezione V, 13 aprile 2010, n. 28509). Va detto che il delitto sussiste anche quando il soggetto passivo possa recuperare la sua libertà soltanto esponendosi a rischi per la sua incolumità personale (C., sezione II, 10 gennaio-15 marzo 2019, n. 11634; C., sezione V, 22 gennaio 2004, n. 23660; C., sezione V, 27 maggio 1993, n. 7762; C., sezione V, 4 dicembre 1991). È, inoltre, irrilevante che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperatile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (C., sezione III, 26 novembre 2014-15 aprile 2015, n. 15443). La possibilità di fuga, in effetti, conferma e non esclude l'esistenza del reato, ove costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona (C., sezione IV, 6 dicembre 2013, n. 7962; C., sezione III, 16 marzo 1988, n. 6091).

Una precisazione va fatta rispetto alla partecipazione dei concorrenti M..., M... e B... che, secondo quanto emergente dalle relazioni di servizio e delle stesse imputazioni, non hanno realizzato le condotte tipiche.

Su questo aspetto si evidenzia come il pubblico ministero abbia formulato un'imputazione sintetica che rispecchia l'orientamento della Cassazione in ordine ai contributi atipici nell'ambito dei reati commessi in concorso: il reato concorsuale ha struttura unitaria, il cui evento deve quindi essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (C., sezione II, 1 ottobre-19 dicembre 2019, n. 51174; C., sezione V, 10 luglio 2009; v. anche C., sezione IV, 16 novembre 2017-12 gennaio 2018, n. 1236). Tuttavia, «il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti» (in questi termini: C., sezione V, 21 giugno-24 ottobre 2019, n. 43569; C., sezione VI, 28 aprile 2017, n. 36739; C., sezione 10 gennaio 2017, n. 29219; C., sezione VI, 13 maggio 2014, n. 36125; C., sezione VI, 22 maggio-25 settembre 2012, n. 36818; C., sezione V, 13 aprile 2004 e C., sezione IV, 22 maggio 2007).

Stante le richieste delle parti anche in ordine alla procedibilità, si pone in diritto la necessità di esaminare la novità introdotte con la cosiddetta riforma Cartabia, intervenuta con legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e successivamente con il decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati e, per quanto qui interessa, quello del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 del codice penale.

In proposito la legge delega (l'art. 1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134) aveva incaricato il legislatore a modificare il codice penale e di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, prevedendo, tra l'altro, la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590-*bis*, primo comma, del codice penale, nonché l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

In attuazione della delega il decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, ha sancito la procedibilità a querela di ulteriori delitti contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Sul tema della procedibilità è nuovamente intervenuto il legislatore con la legge 24 maggio 2023, n. 60, che ha operato dei correttivi ad alcune lacune della riforma operata con il decreto legislativo n. 150/2022 proprio per rimediare ad alcune incongruenze in sede di arresto in flagranza allorquando la querela non sia presentata oppure nel caso in cui ricorrano alcune specie di aggravanti (es. agevolazione mafiosa). La novella non ha però riguardato il delitto di sequestro, il suo regime di procedibilità o le relative aggravanti.

4.1. Le finalità della riforma Cartabia.

Le finalità della riforma Cartabia in punto di procedibilità sono ampiamente esposte nella relazione illustrativa che accompagna la riforma.

In generale si osserva che «Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione Euro-

pea nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione».

Si persegue in sostanza una deriva unicamente efficientista della giustizia, improntata ad ottenere una conclusione (sommaria) del processo, che non tiene conto dei diritti costituzionalmente garantiti o della ragionevole durata dei processi, principio costituzionale, previsto dall'art. 111 della Costituzione e mai attuato dal legislatore, che esige un equo contemperamento tra garanzie e tempi del processo.

Più nello specifico il filo conduttore viene maggiormente specificati allorquando si illustrano gli intenti perseguiti con il mutato regime di procedibilità degli «ulteriori reati contro la persona», nella relazione si puntualizzano gli intenti perseguiti dalla riforma, chiarendo che:

«La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela.

Si è ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilità a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della legge n. 134/2021 è infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162-*ter* del codice penale (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella relazione del primo presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 - ivi, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali è notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, estendere il regime di procedibilità a querela il più possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato, è del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. Secondo dati del Ministero della giustizia, alla fine del 2021 erano pendenti negli uffici giudicanti penali quasi un milione e mezzo di procedimenti penali (1.139.491 davanti ai tribunali 262.761 davanti alle corti d'appello, 23.736 avanti la Corte di cassazione). Un simile carico giudiziario incide inevitabilmente sulla durata del processo, ragion per cui è ragionevole e strategicamente opportuno, rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dalla legge delega, ampliare il novero dei reati procedibili a querela. In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato. Ciò è impedito dal regime di procedibilità d'ufficio, che in non pochi casi lega oggi irragionevolmente le mani tanto alle parti quanto al giudice, con enorme dispendio di energie e risorse che potrebbero essere utilmente impiegate per perseguire altri reati e per ridurre i tempi complessivi medi di definizione dei procedimenti penali, secondo l'obiettivo del P.N.R.R.»

Già dalla lettura della relazione illustrativa è possibile intuire come la procedibilità a querela del sequestro di persona non soddisfi alcuno degli obiettivi, dovendosi, in effetti, osservare che: nella relazione illustrativa il sequestro di persona, a differenza di altri delitti come il furto aggravato, non viene mai menzionato come esempio di fattispecie criminosa che rallenta l'efficienza della giustizia; il delitto di cui all'art. 605 del codice penale non è un reato tenue, stante l'elevato massimo edittale di otto anni e che, nei casi aggravati, radica perfino la competenza del Collegio o della Corte d'Assise; d'altronde, il sequestro di persona fine a sé stesso non è un delitto di frequente verificazione nella prassi, essendo più plausibile che lo stesso sia strumentale a uno scopo, che, tal volta, è preso in considerazione anche dal legislatore, che prevede un trattamento sanzionatorio severo; nella relazione illustrativa e negli altri documenti di accompagnamento alla riforma non sono stati indicati i dati statistici specifici (sono indicati solo i numeri complessivi dei procedimenti pendenti), che giustificavano l'arretramento del monopolio statale rispetto alla punibilità d'ufficio del sequestro di persona; la brevissima durata della privazione di libertà, integrante il delitto di sequestro di persona per

pacifica giurisprudenza (orientamento a cui pure si fa cenno nella citata relazione), è solo un indice di misurazione della gravità della condotta, che però potrebbe essere smentito e superato dalle concrete modalità del fatto (es. uso di armi, ipotesi che non rende procedibile d'ufficio il reato); diversamente dalle intenzioni perseguite, la riforma non distingue tra le ipotesi di breve durata del sequestro e quelle di lunga durata sotto il profilo della procedibilità; la riforma, contrariamente ai propri intenti, non preserva la dimensione super individuale del bene giuridico nel momento in cui trascura che il sequestro di persona può essere consumato anche ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ipotesi nella quale vi può essere un bene giuridico prevalente rispetto a beni individuali, personali e patrimoniali(ad esempio si pensi proprio all'allarme sociale nella popolazione che viene destato dalle rivolte in carcere, al danno di immagine per l'amministrazione penitenziaria che pare incapace di organizzare servizi di sorveglianza efficaci, ecc.).

Si ritiene, dunque, che per le citate disposizioni di legge vanno sollevate più questioni di costituzionalità, relative al mutato regime di procedibilità del delitto di sequestro di persona «semplice» (non aggravato), che saranno meglio motivate nel prosieguo.

Si devono, pertanto, esaminare i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza che, ai sensi dell'art. 1, della legge costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge n. 87/1953, legittimano il giudice remittente di adire l'Alta Corte delle leggi.

5. Rilevanza delle questioni.

Secondo la giurisprudenza di Corte costituzionale la rilevanza della questione «esprime il rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso» (sentenza Corte Costituzionale n. 13/1965). Più precisamente essa si sostanzia in «un legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e quello principale, commisurato all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale» (sentenza Corte Costituzionale n. 1012/1988). La relazione per cui la questione si pone deve, peraltro atteggiarsi «come presupposto necessario del giudizio *a quo* e con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione» (sentenza Corte Costituzionale n. 45/1972) tale che si abbia un «effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale» (ordinanza Corte Costituzionale n. 282/1998). È, pertanto, necessario un «nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto» (sentenza Corte Costituzionale n. 77/1983).

Affinché sussista il requisito della rilevanza occorrono molteplici requisiti: la questione deve riguardare delle disposizioni legislative che il giudice *a quo* applicherà con certezza (c.d. inerenza della normativa della Corte Costituzionale, sentenza n. 142/1968; nonché sentenza n. 216/1993; ordinanza n. 23/2004); la questione deve essere attuale, ovvero né ipotetica, né prematura e né tardiva (Corte Costituzionale sentenza n. 281/2013; Corte Costituzionale sentenza n. 134/2016); occorre poi l'incidenza della questione sul processo principale e la conseguente impossibilità di definirlo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata (Corte Costituzionale, sentenze nn. 106/2013 e 242/2011).

5.1. La rilevanza della questione nel caso di norme penali favorevoli al reo.

Per la rilevanza di questioni di costituzionalità riguardanti norme penali va specificato come la riserva di legge e il principio di irretroattività della norma incriminatrice, sanciti dall'art. 25 della Costituzione, impediscano alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. Secondo la giurisprudenza le norme prevedenti condizioni di procedibilità hanno una natura mista, sostanziale e processuale, in quanto sono a un tempo condizione di punibilità e procedibilità (Corte di Cassazione penale, sentenza n. 21700/2019 ha affermato che la querela è istituto di natura mista, processuale e sostanziale. La modifica del suo regime ha quindi effetto retroattivo ove sia migliorativa della posizione dell'imputato; e solo entro limiti di un procedimento ancora pendente).

La natura mista delle condizioni di procedibilità implica che la rilevanza va affrontata per entrambi caratteri di queste norme.

Per quanto concerne i profili processuali va ricordato che condizionamenti all'esercizio dell'azione penale possono giustificarsi, attraverso opportuni bilanciamenti del principio di obbligatorietà dell'azione penale con altri principi parimenti enunciati in Costituzione [Corte costituzionale Ord., 28 luglio 1987, n. 294], bilanciamento che afferisce alla sfera discrezionale del legislatore e che si apprezza ricorre quando il potere di condizionamento dell'esercizio dell'azione penale sia attribuito al titolare del bene protetto dalla norma penale, in quanto singolarmente interessato alla eventuale non attivazione del meccanismo sanzionatorio, ovvero quando siano volti alla realizzazione di finalità omogenee a quelle avute di mira con la previsione della norma incriminatrice. Al di fuori di queste ipotesi, le condizioni di procedibilità sono destinate a dare soddisfazione a valutazioni pubblicistiche di convenienza o di opportunità all'esercizio dell'azione penale in contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

Il legislatore può, quindi, condizionare l'esercizio dell'azione penale a querela della persona offesa dal reato tutte le volte che sia possibile individuare un titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale e sia, altresì, possibile ritenere che questi sia capace di valutare quale grado di offesa sia ancora accettabile e quale invece vada represso. In questo caso, non occorre rinunciare ad una rigorosa interpretazione dell'art. 112 della Costituzione per giustificare l'ammissibilità del condizionamento. Sembra, infatti, sufficiente considerare che, in virtù del principio di necessaria offensività del reato, i diritti costituzionalmente garantiti, e maggiormente quelli definiti «inviolabili», quali la libertà personale (v. art. 13 della Costituzione), non possono subire limitazioni se non a vantaggio di interessi meritevoli di pari tutela. Sicché, quando è individuato un titolare del bene giuridico tutelato penalmente ed è riconosciuta la sua capacità a valutare il grado di offesa ulteriormente non tollerabile, risulta coerente al principio di offensività del reato condizionare la repressione penale a querela dell'offeso, perché questi è capace di valutare quella lesività in concreto del fatto che è necessaria a rendere il bene offeso meritevole di tutela.

Poiché le condizioni di procedibilità sono anche sostanziali è evidente che sottostanno ai principi scaturenti dagli articoli 25 della Costituzione, 1 del codice penale e 2 del codice penale e, in particolare, al principio della retroattività della norma penale più favorevole *ex* art. 2, comma 4, del codice penale (v. Corte di Cassazione penale, sentenza n. 21700/2019; v. da ultimo Corte di Cassazione, sezione IV penale - 14 febbraio 2023 n. 6143).

Si pone dunque il problema della sindacabilità delle norme penali di favore e ciò sotto due aspetti: da un lato la loro incostituzionalità avrebbe un effetto retroattivo *in malam partem* apparentemente contrario al disposto dall'art. 25 della Costituzione; dall'altro impedirebbe la retroattività della norma penale più favorevole sancita dall'art. 2, comma IV, del codice penale.

Secondo la giurisprudenza la sindacabilità delle norme penali di favore è possibile allorché stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali o comuni. In simili ipotesi, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria (Corte costituzionale, sentenze nn. 15/2015, 5/2014, 273/2010, 57/2009, 324/2008, 394/2006;). Più nello specifico la giurisprudenza del giudice delle leggi, non sono precluse a quest'ultimo decisioni ablative di norme penali (cc.dd. di favore in senso stretto) che sottraggano una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva e covigente, risultando inibito, per converso, il controllo di costituzionalità di norme penali (cc.dd. più favorevoli in senso stretto) che abbiano sostituito norme anteriori, succedendo ad esse con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva (*Cfr*: Corte costituzionale, 23 novembre 2006, n. 394. Al fondo di tale impostazione «binaria», vi è (stato) l'assunto secondo cui (soltanto) nella prima ipotesi resterebbe salva la riserva al legislatore circa le scelte di criminalizzazione, posto che l'effetto *in malam partem* non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, ma rappresenterebbe, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso oggetto della disciplina derogatoria giudicata incostituzionale. Nella seconda ipotesi, al contrario, «a richiesta di sindacato *in malam partem* mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali, operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte» (Corte costituzionale n. 394/2006, § 6.1 del Considerato in diritto).

Ammesso il sindacato sulle leggi penali di favore, bisogna verificare, ai fini della rilevanza, i rapporti tra una siffatta sentenza di Corte costituzionale e i principi che governano la successione delle leggi penali nel tempo, vale a dire i principi di irretroattività della norma incriminatrice e di retroattività della norma penale più favorevole. L'esame va qui limitato al principio di retroattività della norma più favorevole, poiché il primo aspetto è stato appena trattato. Secondo la giurisprudenza la retroattività, contrariamente a quanto si sostiene per il principio di irretroattività, non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale alla legge penale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente orientato sulla base del pregresso (per lui meno favorevole) panorama normativa. In quest' ottica il principio di retroattività della legge più favorevole non trova copertura dell'articolo 25 della Costituzione. Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 23 novembre 2006, numero 394, e sentenza 28 del 2010) il principio di retroattività della norma penale più favorevoli intanto è destinato a trovare applicazione, in quanto

la norma sopravvenuta sia di per sé costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di uguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, sola condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La legge più favorevole deve risultare, in altre parole, validamente emanata sia sul piano formale del procedimento legislativo sia sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalla Carta costituzionale. Pertanto, laddove fosse dichiarata l'incostituzionalità della legge più favorevole, entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non avrebbe applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, dovendo il giudice dare prevalenza ai principi scaturiti dagli articoli 136, comma 1, Costituzione e 30, comma 3, legge n. 87/1953, in forza del quale non può darsi applicazione alla legge dichiarata incostituzionale a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Ciò chiarito, si deve fare applicazione di questi principi al caso in esame.

5.2. La rilevanza nella fattispecie concreta: regime di procedibilità di cui al sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto da decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, e dall'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021.

Nella fattispecie in esame la rilevanza della questione si pone con netta evidenza, poiché, come accennato, in seguito alla riforma Cartabia il delitto di sequestro di persona semplice è divenuto procedibile a querela, nel capo di imputazione per come formulato non si fa riferimento alla querela, nello *spatium deliberandi* previsto dalla legge per il mutato regime di procedibilità non è sopravvenuta alcuna querela e in atti sono presenti solo relazioni o annotazioni di servizio che, né formalmente, né sostanzialmente, hanno i requisiti della querela, il pubblico ministero ha contestato aggravanti che non radichino la procedibilità d'ufficio dell'art. 605 del codice penale e ciò nemmeno è avvenuto nel corso dell'abbreviato nonostante le precisazioni apportate all'imputazione avvenute all'udienza del 10 maggio 23.

Sull'impossibilità di qualificare le relazioni di servizio e/o le annotazioni in atti come querela va aggiunto che, ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (C., sezione IV, 15 novembre 2011, n. 46994): in applicazione di questi principi è da escludere una volontà privata degli operanti di perseguire penalmente i propri aggressori e ciò in quanto l'atto elaborato è stato redatto per ragioni d'ufficio, gli operanti non hanno presentato querela e nemmeno hanno reputato costituirsi parte civile dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

È palese, dunque, che nella fattispecie rilevi l'applicabilità del nuovo regime di procedibilità dell'art. 605 del codice penale, che è uno degli aspetti, congiuntamente a quello della sussistenza del delitto, che è stato sottoposto al vaglio di questo giudice.

La procedibilità del delitto di sequestro è una questione attuale, poiché l'applicazione della novella legislativa è stata invocata dalle difese degli stessi imputati. È una questione che, venendo posta al vaglio del giudicante, è in stretto rapporto con la decisione che il remittente deve assumere.

Nel dettaglio, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, all'art. 605, dopo il quinto comma, è stato aggiunto, infatti, un sesto comma, stabilendo che: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».

La disposizione ha, quindi, sottratto il sequestro di persona al generale regime di procedibilità d'ufficio, che, ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura penale, 131 del codice penale e dell'art. 112 della Costituzione, è previsto per tutti i reati (salvo, appunto, diversa previsione).

Si tratta, indubbiamente, di una norma più favorevole al reo, in quanto nel caso in cui il delitto sia procedibile d'ufficio l'azione penale è irretrattabile, mentre, nell'ipotesi di procedibilità a querela, la mancanza originaria della condizione di procedibilità o il suo ritiro (revoca, remissione) impedisce di pronunciare una sentenza di condanna anche quando - come nella fattispecie in esame - siano tutti gli elementi integrativi del delitto (si rimanda alla premessa).

Si tratta, come chiarito in precedenza, di norma sia processuale che sostanziale, che per questi suoi connotati può essere immediatamente applicata al caso in esame e anche con efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma IV, del codice penale (Corte di Cassazione penale, sentenza n. 21700/2019; Corte di Cassazione, sezione IV penale - 14 febbraio 2023, n. 6143).

Discende che, senza possibilità di interpretazioni alternative, l'odierno remittente si troverebbe certamente in una situazione in cui è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto della condizione di procedibilità per il delitto di cui all'art. 605 del codice penale, non avendo i legittimati sporto querela.

L'assenza di alternative interpretative si riscontra sia nell'ambito del giudizio abbreviato che nell'udienza preliminare, stante in questo secondo caso anche il novellato disposto dell'art. 425 del codice di procedura penale, che impone al GUP di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui non sia ragionevolmente prevedibile una condanna.

Si tratta di conclusione, che, come si dirà, è in forte contrasto con i principi costituzionali e che impone al remittente di sollevare la questione.

5.2. Il limite della discrezionalità del legislatore nella fissazione dei regimi di procedibilità.

Sempre in punto di rilevanza la giurisprudenza di Corte Costituzionale è assolutamente costante nell'affermare che la scelta del regime di procedibilità coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità» (Corte costituzionale, 23 maggio 2003, n. 178, v. Corte costituzionale, sentenza n. 220/2015: ordinanze n. 324 del 2013, n. 178 del 2003, n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; in senso analogo, altresì, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987).

Tuttavia, per quanto si dirà in ordine alla non manifesta infondatezza, nel caso di specie detto limite deve reputarsi ampiamente superato: le norme sospettate d'incostituzionalità sono, in effetti, manifestamente irrazionali.

5.3. Sindacabilità costituzionale dell'art. 605, ultimo comma, del codice penale, come introdotto dal decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150, all'art. 2, comma 1, e dall'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021.

Per quanto fino a ora detto, si ritiene che le norme introduttive del regime di procedibilità a querela per l'art. 605 del codice penale siano pienamente sindacabili dalla Corte costituzionale e ciò nonostante siano delle norme di favore. In particolare, dette norme sono dettate nel sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150), e nell'art. 1, comma 15, lettera *b)*, della legge delega n. 134/2021. Come chiarito in precedenza, la giurisprudenza costituzionale distingue tra norme penali di favore in senso stretto (assoggettate a sindacato costituzionale), che sottraggono una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva e covigente, e norme più favorevoli (escluse dal sindacato), che sostituiscono norme anteriori, succedendo ad esse con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o mitigazione della risposta punitiva.

L'art. 2, comma 1 lettera *d)*, del decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150), e comma 15, lettera *b)*, della legge delega n. 134/2021 rientrano sicuramente nella prima categoria, ovvero quella delle norme di favore in senso stretto. Di fatti, da questi due articoli discende una previsione aggiuntiva e non sostitutiva di una disposizione preesistente, che esclude una certa classe di condotte da una norme maggiormente comprensive e covigenti, vale a dire quella regolante la generale procedibilità d'ufficio per tutti i reati prevista dall'art. 50 del codice di procedura penale e 131 del codice penale per i reati complessi, che, a loro volta, sono un precipitato dei precetti costituzionali di obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza. Infine, si ripristinerebbe la generale unitarietà di disciplina del reato complesso sancita dall'art. 131 del codice penale proprio con riferimento alla procedibilità d'ufficio.

5.4. Conseguenze dell'accoglimento delle questioni di costituzionalità.

Altro profilo sulla rilevanza è quello delle conseguenze di una pronuncia dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 605, comma sesto, del codice penale introdotto dall'art. 2, comma l, lettera *d)*, del decreto legislativo di attuazione 10 ottobre 2022, n. 150), e dall'art. 1, comma 15, lettera *b)*, della legge delega n. 134/2021. In primo luogo va detto che l'espunzione di dette norme dall'ordinamento produrrebbe un effetto *in malam partem*, ma resterebbe salva la riserva al legislatore circa le scelte di criminalizzazione, posto che l'effetto *in malam partem* non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, ma rappresenterebbe, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune (ovvero l'art. 50 del codice di procedura penale e art. 131 del codice penale per il reato complesso), dettata dallo stesso legislatore, al caso oggetto della disciplina derogatoria giudicata incostituzionale (ovvero il sesto comma dell'art. 605 del codice penale). In sostanza non vi sarebbe alcuna valutazione discrezionale della Corte adita, poiché la scelta *in malam partem* è già stata compiuta dal legislatore per la fattispecie più generale in cui rientra l'abolendo fattispecie speciale.

In secondo luogo, non vi sarebbe il rischio di alcun vuoto normativo, poiché la fattispecie verrebbe ad essere regolata dalle norme di generale applicazione (ovvero dall'art. 50 del codice di procedura penale e 131 del codice penale).

6. Non manifesta infondatezza.

6.1. Non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità del comma sesto dell'art. 605 del codice penale, introdotto, dall'art. 1, comma 15, lettera *b)*, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150, per violazione degli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione.

La procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona, prevista dal sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 1, comma. 15, lettera *b)*, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è in contrasto con gli articoli. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione. Esaminiamo i vari aspetti nello specifico.

A) Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il sesto comma dell'art. 605 del codice penale, nel prevedere il regime di procedibilità a querela, è manifestamente irragionevole per più profili, che emergono palesemente laddove vengano presi come *tertium comparationis* le norme incriminatrici regolanti i reati-base del sequestro di persona e le norme incriminatrici di altri delitti di sequestro, nonché quelle norme incriminatrici che per reati normalmente procedibili a querela sanciscono la procedibilità d'ufficio allorquando siano connessi con reati procedibili d'ufficio.

Nel primo ambito vengono in rilievo le condotte di violenza privata commessa da più persone riunite (art. 610 del codice penale, comma 2, aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 339 del codice penale), alla resistenza (art. 337 del codice penale). Quanto alla prima ipotesi si osserva che è stata la stessa legge Cartabia a salvaguardarne la procedibilità d'ufficio: l'art. 2, comma 1 *e)* del decreto legislativo n. 150/2022 ha aggiunto un terzo comma all'art. 610 del codice penale stabilendo che: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.», secondo comma dell'art. 610 del codice penale che richiama l'aggravante dell'art. 339 del codice penale (ovvero quella delle più persone riunite, che ricorre anche nella fattispecie in relazione all'art. 337 del codice penale.). Non vi è dubbio che l'art. 610 del codice penale è una violenza che può integrare il delitto complesso di sequestro di persona, atteso che tra il primo e il secondo si realizza una vera e propria progressione criminosa: si rammenta in proposito che la giurisprudenza ha affermato che i due delitti hanno in comune l'elemento oggettivo della costrizione, ma si differenziano per il fatto che nella violenza privata è lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona è lesa la libertà di movimento dello stesso [C., sezione V, 8 maggio 2015, n. 44548; C., sezione I, 26 settembre 2011, n. 36465; C., sezione V, 3 febbraio 2009, n. 9731; C., 14 novembre 1990; C., 11 febbraio 1987; C., sezione I, 9 maggio 1986; C., 23 gennaio 1986; C., 21 gennaio 1985]. Qualora la violenza fisica o morale sia usata direttamente ed esclusivamente per privare la vittima della libertà personale sussiste, in applicazione del principio di specialità, il solo delitto di sequestro di persona [C., sezione V, 8 maggio 2015, n. 44548; C., sezione V, 1° marzo 2011, n. 23215; C., sezione II, 1° ottobre 2004, n. 47972; C., sezione V, 21 settembre 1999, n. 12851; C., sezione I, 24 marzo 1995, n. 4522; C., 23 maggio 1988; C., 27 ottobre 1984; C., sezione V, 4 luglio 1983]. Qualora, invece, la condotta sia diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto e non si protragga oltre il tempo strettamente necessario a tale scopo sussiste il solo delitto di violenza privata (C., sezione VI, 27 settembre 2004, n. 41972). I due reati concorrono nella condotta di restrizione della libertà personale finalizzata a costringere la vittima a fare qualcosa (C., sezione II, 2 marzo 2011, n. 11738), aspetto quest'ultimo che viene in rilievo nella fattispecie: secondo l'imputazione, infatti, i detenuti agiscono non solo per privare gli agenti penitenziari della libertà, ma per avere l'immediato ripristino del regime dei colloqui.

È palese dunque l'irrazionalità della scelta legislativa attuata con la riforma Cartabia: la violenza privata commessa da più persone riunite è perseguita d'ufficio, mentre per il sequestro di persona, commesso da più persone riunite, punito ai sensi degli articoli 110 e seguenti del codice penale occorre la querela; il reato complesso è punito a querela mentre il reato base è punito d'ufficio, nonostante quest'ultimo è meno grave sia per il quadro edittale che per le modalità di aggressione ai beni giuridici e per la diversa importanza del bene giuridico che nel caso del delitto di sequestro abbraccia la libertà psichica lesa nella violenza fisica e colpisce altresì la libertà di locomozione; il reato base è perseguito d'ufficio nonostante si consuma istantaneamente con una condotta di ribellione all'ordinamento, che si perfeziona «*unu actu*», mentre sequestro di persona è perseguito a querela anche se è reato permanente, che si manifesta con una condotta criminosa perdurante nel tempo; la violenza privata protegge la libertà di autodeterminazione ed è perseguibile d'ufficio quando è commessa da più persone, mentre il sequestro di persona che protegge anche la libertà di locomozione è punito a querela anche quando è commesso con identiche modalità (cioè da più persone).

Ancora più palese è l'irrazionalità nel caso della resistenza. La resistenza, sia nella sua forma monosoggettiva che in quella concorsuale nella specifica modalità delle persone riunite, è punita d'ufficio. Si ha dunque che anche la resistenza, stante l'ampia nozione di violenza integrativa del sequestro fornita in precedenza, può assurgere - come nel caso di specie - a elemento costitutivo del sequestro di persona. Da ciò discende l'inspiegabilità della scelta legislativa di differenziarne i regimi di procedibilità, posto che, in aggiunta a quanto già detto per la violenza privata, in questo caso viene lesa sia la libertà individuale dei pubblici ufficiali che il buon andamento dell'amministrazione penitenziaria. Peraltro, è significativo osservare come una resistenza attuata mediante il sequestro di persona dei pubblici ufficiali

presenta una gravità maggiore rispetto a una normale resistenza o a un semplice sequestro, poiché essa inibisce sia la libertà individuale del sequestrato sia l'atto dell'ufficio dei funzionari pubblici rimasti liberi, i quali sono coartati nella volontà per il timore di arrecare un pregiudizio ai danni del sequestrato.

Per completare il ragionamento in relazione alla violenza privata aggravata e alla resistenza va detto che, laddove la Corte reputasse di rigettare la questione sul delitto di cui all'art. 605 del codice penale, ad avviso del remittente, il giudice costituzionale dovrebbe esaminare la questione inversa a quella sollevata rilevante e non manifestamente infondata *sub* art. 3 della Costituzione: la Corte dovrebbe cioè domandarsi se sia costituzionalmente legittima la procedibilità d'ufficio del reato base, comunque contestato nell'imputazione per la quale si procede, comparata alla procedibilità d'ufficio del più grave delitto di sequestro di persona. Ciò in quanto la riqualificazione è stata chiesta in via subordinata dal pubblico ministero e per le considerazioni già svolte in ordine ai rapporti tra i due delitti.

Altro argomento che depone per l'irrazionalità della scelta del riformatore si riscontra nelle ipotesi in cui siano commessi dei delitti contro i pubblici ufficiali che non si traducano in una violenza fisica (es. minaccia e oltraggio): in questi casi la procedibilità rimane d'ufficio e ciò genera rispetto alla fattispecie per cui si procede una distonia ingiustificabile.

Un terzo profilo di irragionevolezza emerge con nettezza qualora si guardi alla disciplina degli altri delitti di sequestro di persona regolati dal codice. Di fatti, è agevole constatare che, allorquando vengano in rilievo dei beni giuridici ulteriori rispetto alla libertà di locomozione aventi spessore meta-individuale, il legislatore prevede sempre la procedibilità d'ufficio del delitto sequestro: si vedano, ad esempio, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* del codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione (630 del codice penale). Nel caso di sequestro di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni viene in rilievo il buon andamento della pubblica amministrazione che è chiaramente minato dalla limitata libertà di movimento degli stessi e che, stante il possibile rischio di emulazione di altri detenuti nel realizzare proteste clamorose all'interno delle carceri e conseguente pericolo per la pace sociale e l'incolumità pubblica, assume anche aspetto prevalente.

Ancora va osservato come molti reati contro la persona, che sono normalmente procedibili a querela, divengano procedibili d'ufficio quando siano connessi con altri reati procedibili d'ufficio (es. 612-*bis* del codice penale). In proposito è d'obbligo il richiamo al delitto di atti persecutori, che consente di percepire *ictu oculi* l'irrazionalità di un ristretto regime di querela per il sequestro di persona, poiché si tratta dì scelta che mina l'attività investigativa e, quindi, come si dirà meglio in seguito, l'obbligatorietà dell'azione penale. Di fatti, per il delitto di atto persecutori è stato affermato come la connessione si ravvisi, non solo quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 12 del codice di procedura penale, ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 del codice di procedura penale, e purché le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (C., sezione V, 30 ottobre-14 dicembre 2017, n. 55807; C., sezione V, 3 febbraio-31 agosto 2017, n. 39758; C., sezione 24 giugno-23 luglio 2014, n. 32787; C., sezione V, 12 dicembre 2012- 28 marzo 2013, n. 14692). V. anche C., sezione V, 29 settembre-2 novembre 2017, n. 50088). Ancora va segnalato che il delitto di sequestro di persona rischierebbe di essere procedibile a querela anche quando ricorre il nuovo delitto di tortura, esponendo l'Italia a possibili rilievi di diritto europeo: in proposito si rammenta che il sequestro di persona è assorbito nel delitto di tortura, quando la privazione della libertà personale della vittima sia una parte della condotta torturante e agevoli l'inflizione di un supplizio alla vittima; si configura invece il concorso di reati quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo necessario al compimento degli atti di tortura (v. C., sezione II, 1° dicembre 2021-17 gennaio 2022, n. 1729).

Prova immediata dell'irragionevolezza della procedibilità a querela discende anche da un confronto tra la *ratio* avuta di mira dal legislatore della riforma, emergente dalla lettura delle relazioni di accompagnamento, e i valori costituzionali preservati dalla procedibilità d'ufficio del delitto di sequestro di persona, soprattutto quando quest'ultimo sia - per le concrete modalità di consumazione - plurioffensivo. Da siffatto confronto emerge come il decreto legislativo tradisca la dichiarata finalità di preservare beni giuridici aventi natura super individuale [v. pag. 317 della relazione illustrativa dove si scrive «La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela].

Un'altra violazione dell'art. 3 della Costituzione sussiste in ordine all'indebita parificazione tra sequestri di brevissima durata e quelli di più significativa - se non lunga - durata, che sono tutti indistintamente e senza alcuna ragione giustificatrice punibile a querela nonostante la diversa gravità, che è riconosciuta dalla stessa relazione di accompagnamento e che poi non è stata in concreto attuata.

Infine, quanto ai reati connessi a quelli procedibili d'ufficio, vanno ricordati due aspetti. Il primo discende dal comma 3 nell'art. 85, delle disposizioni transitorie della riforma Cartabia, il quale stabilisce che, per i reati previsti dagli articoli 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore della riforma, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni della stessa.

Il secondo riguarda che la nuova disciplina dell'art. 605 del codice penale detta una deroga ingiustificata all'art. 131 del codice penale secondo cui, nei casi preveduti dall'art. 84, per il reato complesso si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio. Ora non è chiaro perché nel caso del delitto di cui all'art. 605 del codice penale il legislatore abbia voluto inserire un regime di procedibilità diverso da quello previsto per identiche situazioni in cui il reato complesso è procedibile d'ufficio.

B) Contrasto con l'art. 13 della Costituzione.

Si reputa che il novellato regime di procedibilità del sequestro semplice violi l'art. 13 della Costituzione. L'art. 13 della Costituzione ha, infatti, ad oggetto «la tutela della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria: concerne, insomma, le guarentigie supreme dell'*habeas corpus* che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico» (Corte costituzionale sentenza n. 49 del 1959).

È stato specificato (Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 1962), peraltro, che «la garanzia dell'*habeas corpus* non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere», mentre «non riguarda oneri volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione giuridica e non ledono in alcun modo la dignità del soggetto» (Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 1980): perciò, il valore costituzionale dell'inviolabilità della persona deve essere tutelato contro «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2001). Il nucleo irriducibile di tale diritto implica che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali: «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni» (sentenza n. 1 del 1956). La Costituzione esige, *in primis*, «affinché la restrizione della libertà personale sia legittima, la puntuale "previsione" legislativa dei "casi e modi" - oltre che, s'intende, l'atto motivato dell'autorità giudiziaria»: da ciò «si deduce l'esigenza di una "previsione", cioè di una regolamentazione preventiva di ogni aspetto della restrizione stessa, con la conseguenza che le regole di questa non possono essere mutate in danno della libertà» (sentenza n. 15 del 1982).

Va anche ricordato che la giurisprudenza esclude la scriminante del consenso dell'avente diritto (50 del codice penale) nel sequestro di persona, salvo che ricorrano diritti di pari rango costituzionale (es. libertà religiosa v. C., sezione I, 9 maggio 1986; diritto alla salute App. Bologna 28 novembre 1987), che vi sia libertà di porre termine in qualsiasi momento alla segregazione e che la limitazione non venga attuata con modalità tali da ledere la dignità della persona umana o che, nel caso di tutela della salute, la privazione della libertà non si protragga oltre il tempo strettamente necessario al recupero del soggetto. In applicazione di detti principi è del tutto palese che la procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona si ponga in contrasto con l'art. 13 della Corte costituzionale. L'omessa presentazione della querela o la sua tardività finiscono, di fatti, per legittimare delle restrizioni di libertà che non abbiano i crismi discendenti dall'art. 13 della Costituzione. L'omessa presentazione della querela o la sua tardività danno dunque vita a un vero e proprio negozio giuridico autorizzatorio, che si manifesta successivamente alla consumazione del delitto e anche per *facta concludentia*. Analoghe considerazioni vanno svolte per la remissione della querela, la quale, a seguito della necessaria accettazione del reo, sugellerebbe una sorta di contratto con il quale ratificare e giustificare l'illecito penale: si avrebbe cioè un meccanismo privatistico con il quale la libertà personale, la maggiore delle libertà costituzionali, sarebbe trattata alla stregua di una merce di scambio di altri interessi e valori di minore rilevanza (es. patrimoniali).

Dette fattispecie si traducono in una sorta di scriminante del consenso dell'avente diritto, la cui operatività, a differenza di quanto avviene normalmente (v. giurisprudenza citata in precedenza), sarebbe generalizzata (e, dunque, operante anche quando non ricorrono i limiti in precedenza richiamati).

Si finirebbe così per avallare limitazioni della libertà personale e anche mortificazioni della dignità della vittima del sequestro con conseguente svilimento degli altissimi valori e principi costituzionali.

C) Contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

Si reputa che il novellato regime di procedibilità contrasti con l'art. 97 della Costituzione. È noto che la disposizione costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone di organizzare i pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), stabilisce sia una finalità da perseguire e da raggiungere che un criterio caratterizzante l'azione amministrativa. Il principio di buon andamento riguarda non solo i profili attinenti alla struttura degli apparati ed all'articolazione delle competenze attribuite agli uffici che compongono la pubblica amministrazione, ma, investendone il funzionamento nel suo complesso (Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 1966), comprende anche i profili attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi (Corte costituzionale, sentenza n. 40, anno 1998). La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocato se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 della Costituzione ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. sentenze n. 63 e 306 del 1995; n. 250 del 1993; sentenza n. 243, anno 2005).

La scelta del legislatore sul regime di procedibilità a querela, che già appare manifestamente irrazionale (si veda quanto detto *sub* art. 3 della Costituzione), assume contorni ancora più irragionevoli nel caso - come quello di specie - in cui viene lesa l'immagine di un'amministrazione penitenziaria efficiente e pronta a porre termine a rivolte o fughe dal carcere.

Ebbene, la procedibilità a querela in capo ai soli funzionari di polizia penitenziaria e l'eliminazione della procedibilità d'ufficio, lasciano sguarnito di tutela penale un bene giuridico di rilevanza costituzionale. Peraltro, questa minore attenzione del legislatore sul sequestro perpetrato all'interno delle carceri, scaturente da sorta di privatizzazione del bene giuridico protetto, potrebbe indurre le amministrazioni penitenziarie a non adottare soluzioni organizzative idonee a fronteggiare efficacemente simili eventi soprattutto nei casi in cui vittime e sequestratori dovessero rimanere all'interno della medesima struttura penitenziaria. Gli agenti sarebbero posti cioè nell'imbarazzo di dover presentare querela in un breve lasso di tempo nonostante continuino a operare la vigilanza sui loro aggressori. È ancora più evidente il contrasto della previsione della riforma, laddove si volesse sostenere che gli agenti debbano essere trasferiti ad altri servizi o ad altre sedi: ciò renderebbe, infatti, difficilmente erogabile il servizio di sorveglianza se non perfino impossibile, stanti anche le note carenze di organico e di strutture penitenziarie; inoltre, una simile scelta desterebbe dubbi legittimi anche in ordine al corretto svolgimento del rapporto di pubblico impiego.

D) Contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

Le condizioni di procedibilità sono quegli atti o fatti la cui mancanza impedisce l'instaurazione del processo penale e di conseguenza evita la repressione di un reato sussistente in tutti i suoi aspetti soggettivi e oggettivi.

La Corte costituzionale, in numerose sentenze, ha affermato che «il principio di legalità che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna per la sua concretizzazione, della legalità del procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale» (Corte costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 88.), allo stesso tempo, però, ha chiarito che «la riaffermazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale non esclude che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale» (Corte costituzionale, 12 luglio 1967, n. 105, GiC, 1967, 1166; nello stesso senso Corte costituzionale 28 dicembre 1984, n. 300, 1984, 2224; Corte costituzionale 18 giugno 1982, n. 114, ivi, 1982, 1097; Corte costituzionale, 19 febbraio 1965, n. 5, ivi, 1965, 37; Corte costituzionale, 18 giugno 1963, n. 94, 1963, 782; Corte costituzionale, 16 maggio 1963, n. 17, *ibidem*, 109; Corte costituzionale, 5 maggio 1959, n. 22, ivi, 1959, 319.).

Le condizioni di procedibilità si collocano dunque tra le deroghe al principio di obbligatorietà dell'azione penale in quanto finalizzate a soddisfare l'esigenza di sottoporre la punibilità in concreto a motivi di convenienza e di opportunità, che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti, in conseguenza dei principi di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale. Esse, però, proprio in quanto incidenti sulla normale perseguibilità *ex officio*, devono essere espressamente indicate dalla legge (Cassazione Sezioni unite, 8 febbraio 1998, ..., RP, 1998, 969; Cassazione, sezione III, 18 marzo 1992, ..., CP, 1993, 164.).

Le condizioni di procedibilità - o i presupposti processuali che dir si voglia - devono ritenersi legittime dal punto di vista costituzionale, ponendosi a tutela di interessi individuali allorquando «l'incondizionata attuazione dell'interesse pubblico o statale rischierebbe di essere non più un bene ma un male».

In particolare, la querela è un «bene» quando «...a fondamento di ciascun caso in cui essa è prevista vi siano ragioni costituzionalmente rilevanti e cioè di eguale, se non di maggior valore, di quelle che stanno alla base del principio d'obbligatorietà dell'azione penale».

Discende che la perseguibilità a querela sarebbe costituzionalmente legittima o per la tenuità dell'interesse offeso, o per evitare che l'offesa contenuta nel reato sia aggravata dalla pubblicità del processo o comunque per delitti che comportano offese a interesse di cui il titolare può validamente disporre.

Condizionamenti all'esercizio dell'azione penale possono, pertanto, giustificarsi, attraverso opportuni bilanciamenti del principio di obbligatorietà dell'azione penale con altri principi parimenti enunciati in Costituzione, quando il potere di condizionamento dell'esercizio dell'azione penale sia attribuito al titolare del bene protetto dalla norma penale, in quanto singolarmente interessato alla eventuale non attivazione del meccanismo sanzionatorio, ovvero quando siano volti alla realizzazione di finalità omogenee a quelle avute di mira con la previsione della norma incriminatrice. Al di fuori di queste ipotesi, le condizioni di procedibilità sono destinate a dare soddisfazione a valutazioni pubblicistiche di convenienza o di opportunità all'esercizio dell'azione penale in contrasto con l'art. 112 della Costituzione. D'altronde, in questi casi, la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione rientrando la stessa nella discrezionalità del legislatore.

Il legislatore può, quindi, condizionare l'esercizio dell'azione penale a querela della persona offesa dal reato tutte le volte che sia possibile individuare un titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale e sia, altresì, possibile ritenere che questi sia capace di valutare quale grado di offesa sia ancora accettabile e quale invece vada represso.

È sufficiente considerare che, in virtù del principio di necessaria offensività del reato, i diritti costituzionalmente garantiti, e maggiormente quelli definiti «inviolabili», quali la libertà personale (*cfr.* commento art. 13), non possono subire limitazioni se non a vantaggio di interessi meritevoli di pari tutela. Sicché, quando è individuato un titolare del bene giuridico tutelato penalmente ed è riconosciuta la sua capacità a valutare il grado di offesa ulteriormente non tollerabile, risulta coerente al principio di offensività del reato condizionare la repressione penale a querela dell'offeso, perché questi è capace di valutare quella lesività in concreto del fatto che è necessaria a rendere il bene offeso meritevole di pena.

Gli esposti principi consentono di affermare che la procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona non è in linea con la citata previsione costituzionale. In primo luogo non è in linea con la previsione allorché il sequestro di persona, come nella fattispecie proposta, sia atteggi come reato lesivo di più beni giuridici disomogenei in relazione ai quali si possano individuare diversi titolari dell'oggetto giuridico. In secondo luogo la deroga all'obbligatorietà dell'azione penale non è giustificata dall'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti aventi pari rango a quello della libertà personale: dalla relazione di accompagnamento alla riforma Cartabia emerge come siano state privilegiate finalità di efficientismo e di deflazione del contenzioso, sacrificando così diritti costituzionalmente garantiti.

Va aggiunto che la previsione della querela per il delitto di cui all'art. 605 del codice penale ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni si ponga in contrasto con le finalità perseguite dalla stessa delega di preservare la dimensione super individuale di determinate categorie di beni giuridici [v . pag. 317 della relazione sub art. l, comma 15, dove si scrive «La legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilità a querela in rapporto a reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, è pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilità a querela. Si è pertanto conservata la procedibilità a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela»].

Non sembra poi che la querela consenta di proteggere e realizzare finalità omogenee a quelle avute di mira con la previsione della norma incriminatrice. Indubbiamente non ricorrono nella fattispecie in esame né l'esigenza di evitare lo *stepitus fori* né quella di evitare la punibilità di una fattispecie bagatellare atteso che, a prescindere dalla durata, la condotta è stata perpetrata ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro finzioni e all'interno del carcere, offendendo interessi privati non attinenti alla sfera intima o sensibile ed anche pubblici tutelati dall'amministrazione penitenziaria. È ancora il caso di evidenziare come la procedibilità a querela di reati contro la persona - dall'offensività anche severa - non è certo un *novum* nel nostro sistema penale ed anzi è ispirata da esigenze di prudente tutela della libertà della vittima, che potrebbe anche scegliere di non voler vivere l'agone processuale, con tutto ciò che ne deriva in termini di esposizione pubblica dell'offesa subita, necessaria rievocazione della medesima, ecc. Fra tutte, si pensi a talune ipotesi di violenza sessuale (punite in misura ben superiore, soprattutto nel minimo, rispetto al sequestro di persona, da sei a dodici anni di reclusione) procedibili a querela ai sensi dell'art. 609-*septies*; o, ancora, alle ipotesi di procedibilità a querela degli atti persecutori (anch'essi puniti con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi). Tutta-

via, nei casi appena citati, la procedibilità a querela si accompagna ad una serie di tutele per la vittima, assenti nel caso qui in esame. In primo luogo, il termine per la proposizione della querela è ben più lungo dell'ordinario, pari a dodici mesi, in luogo di novanta giorni, per le violenze sessuali; pari a sei mesi, invece, per gli atti persecutori. Ancora, nelle ipotesi di violenza sessuale, la querela è irretrattabile, mentre la remissione, ove possibile, può essere solo processuale nel caso di atti persecutori.

Con riferimento alla figura del sequestro di persona, invece, nonostante le evidenti sintonie con le fattispecie appena citate, ed anzi il frequente concorso materiale del primo con le seconde, il legislatore, a torto, ha ritenuto di introdurre la procedibilità a querela senza nessuna particolare accortezza che tuteli la libertà di determina della vittima, o il suo pieno recupero psicologico, che passa anche per l'avere a disposizione un lasso di tempo più ampio e adeguato per riflettere serenamente sulla scelta di azionare o meno la leva penale.

P.Q.M.

1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) e dell'art. 1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in riferimento agli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione.*

2. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dell'art. 1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in riferimento agli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione nella parte in cui non escludono dalla procedibilità a querela il delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto dell'ufficio.*

3. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) e dell'art.1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in riferimento agli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che si procede d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.*

4. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dell'art. 1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), in riferimento agli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che si proceda d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, sia di lunga durata.*

5. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 605 del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) e dell'art. 1, comma 15, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere defi-*

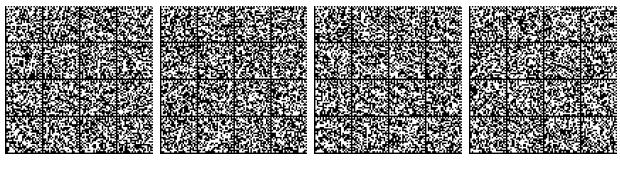

nizione dei procedimenti giudiziari»), in riferimento agli articoli 3, 13, 97 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che si proceda d'ufficio quando il fatto di cui all'art. 605 del codice penale, comma 1, sia commesso da più persone riunite ai sensi dell'art. 110 del codice penale.

6. Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.

7. Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito disposte.

8. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati presenti mediante lettura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, all'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023

Il giudice: MARESCA

23C00183

N. **139**

Ordinanza del 15 settembre 2023 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di B.P.

Reati e pene – Pornografia minorile – Trattamento sanzionatorio – Previsione della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 24.000 a euro 240.000 per coloro che, utilizzando minori di anni diciotto, realizzano esibizioni o spettacoli pornografici ovvero producono materiale pornografico – Mancata previsione dell'attenuante del caso di minore gravità.

– Codice penale, art. 600-*ter*, primo comma, numero 1).

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Penale, composto dai magistrati:

dott. Pier Luigi Di Bari presidente;

dott.ssa Simona Siena giudice;

dott. Filippo Ricci giudice;

nel procedimento indicato in epigrafe a carico di B.P., nato il ... a Napoli, imputato, come da decreto di giudizio *ex* art. 429 c.p.p. del 30 settembre 2020 e da contestazione suppletiva del P.M. all'udienza del 21 ottobre 2022, rispettivamente dei seguenti reati:

«Del delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv. e 600-*ter* c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in un medesimo contesto temporaneo, utilizzando l'utenza telefonica (e dati) ..., intestata al padre ... ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a contatti presenti negli applicativi del tipo whatsapp e connected2.me, servendosi dello pseudonimo ..., contattava la minore ... e numerose altre ragazze non identificate, comunque di età minore (fra esse le utilizzatrici dei profili ... alle quali inviava immagini del proprio pene in erezione e otteneva in cambio foto ritraenti gli organi genitali o comunque i glutei o i seni delle sue interlocutrici, così inducendo le vittime a realizzare ed inviargli materiale pedopornografico.

In ..., sino al ... nonché del delitto p. e. p. dall'art. 609-*undecies* c.p., poiché adescava la minore di anni 16 ..., utilizzando l'utenza telefonica e dati ... intestata al padre ... ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a contatti presenti negli applicativi del tipo whatsapp e connected2.me e servendosi dello pseudonimo di ..., inviandole immagini del proprio pene in erezione allo scopo di ottenere dalla stessa, in cambio, foto e video pornografici che la ritraevano e quindi di realizzare o produrre materiale pornografico, condotta punita dall'art. 600-*ter* c.p.

Accertato in ... fino al ...»;

sentite le conclusioni delle parti all'udienza del 16 giugno 2023 fissata per la discussione e, in particolare, la richiesta del P.M. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 600-*ter* comma 1 n. 1 c.p. per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione nella parte in cui non prevede l'attenuante del caso di minore gravità analogamente alle previsioni di cui agli articoli 609-*bis* comma 3 e 609-*quater* comma 6 c.p.;

OSSERVA

Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 600-*ter* comma 1 n. 1 c.p. nella parte in cui non prevede l'attenuante del caso di minore gravità, di cui si sollecita introduzione per il tramite di una pronuncia che rientra nei poteri consentiti alla Corte Costituzionale anche perché non richiede un intervento diretto sul minimo edittale della fattispecie, ma un sindacato sulla manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio in difetto di previsione della citata attenuante (*cfr.*, tra le altre, sentenze Corte Costituzionale n. 161/2009, n. 234/2008, n. 22/2007 e n. 394/2006).

Circa la rilevanza della questione, si osserva che B.P. è chiamato a rispondere, tra gli altri, del reato di cui all'art. 600-*ter* comma 1 n. 1 c.p., fattispecie nella quale l'istruttoria dibattimentale consente di ricondurre probatoriamente quantomeno la condotta commessa ai danni della minore ... (nata il ..., dunque infraquattordicenne all'epoca del fatto), nonché della minore non identificata corrispondente al profilo ... (verosimilmente quattordicenne all'epoca del fatto).

In entrambi i casi viene infatti in rilievo la produzione di materiale pedopornografico, rappresentato da fotografie ritraenti organi sessuali secondari (ovvero seno e glutei, rientranti nel concetto di «organi sessuali di un minore di anni diciotto» di cui all'ultimo comma dell'art. 600-*ter* c.p., come chiarito, tra le altre, da Cass. Sez. III, sentenza n. 9354 dell'8 gennaio 2020 Ud., dep. 9 marzo 2020, Rv. 278639), realizzato delle citate persone offese su istigazione dell'imputato nell'ambito di un rapporto, instaurato virtualmente, connotato da una posizione di supremazia dell'imputato, tale dunque da integrare il presupposto della «utilizzazione del minore» richiesto dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Si cita, tra le altre, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 51815 del 31 maggio 2018 Ud., dep. 15 novembre 2018, Rv. 274087, secondo cui «in tema di pornografia minorile, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-*ter*, comma 1, cod. pen., nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato»; in motivazione si legge «il nuovo inquadramento sistematico della fattispecie, sopra delineato, induce a valorizzare, allo scopo di evitare l'incriminazione di un comportamento evidentemente privo di rilevanza penale, il concetto cardine di "utilizzazione del minore", enfatizzandone la portata dispregiativa, nel senso che esso implica una "strumentalizzazione" del minore stesso. Deve dunque intendersi per "utilizzazione" la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri per il conseguimento di utilità di vario genere; condotta che rende invalido anche un suo eventuale consenso (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 1783 del 17 novembre 2016, dep. 16 gennaio 2017, C., Rv. 269412; Sez. 3, n. 1181 del 23 novembre 2011, dep. 16 gennaio 2012, L., Rv. 251905). Si devono, insomma, distinguere le condotte di produzione aventi un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno) o per il fine commerciale che sottende la produzione, o per l'età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale. In altri termini, qualora le immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, ma siano frutto di una libera scelta - come avviene, per esempio, nell'ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni - e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella "utilizzazione" che costituisce il presupposto dei reati sopra richiamati»; si richiama anche Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 4616 del 28 ottobre 2021 Ud., dep. 9 febbraio 2022, Rv. 282718, secondo cui «in tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-*ter*, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo».

Nello specifico, quanto alla condotta commessa ai danni della minore ..., all'epoca tredicenne, trattasi di produzione di fotografie pedopornografiche avente carattere abusivo per via dell'età della vittima, inferiore a quella del consenso sessuale (ovvero quattordici anni, desumibile dall'art. 609-*quater* c.p.). Quest'ultimo dato è idoneo a ritenere integrato il requisito della «utilizzazione» della minore, così trasformata in uno strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali dell'adulto.

Non ricorre peraltro il fatto tipico scusante rappresentato dall'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa previsto dall'art. 602-*quater* c.p. (norma introdotta con legge n. 172/2012 che, estendo anche ai reati in materia di pornografia la regola contenuta nell'art. 609-*sexies* c.p., stabilisce che «quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»). Non risulta, invero, che l'imputato avesse diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti o fosse stato indotto da qualsivoglia elemento a ritenere che la minore fosse ultraquattordicenne (e tanto meno maggiorenne), non essendo peraltro sufficienti a scusare «elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi» ed avendo egli l'onere, non adempiuto nel caso in esame, «di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori» (*cfr.* Cass. Sez. III, sentenza n. 13312 del 7 marzo 2023 Ud., dep. 30 marzo 2023, Rv. 284321). Si nota, peraltro, che le fotografie della minore inserite nei profili delle applicazioni connected2.me e whatsapp rappresentavano una ragazza avente sembianze certamente compatibili con un'età inferiore a quattordici anni, nonché che nel nome utente dell'applicazione whatsapp era inserito l'anno di nascita dell'utente indicativo della sua età inferiore a quattordici anni (...).

Quanto alla minore non identificata ..., trattasi di produzione di fotografie pedopornografiche realizzata con la «utilizzazione» di una ragazza minorenne (ma verosimilmente ultraquattordicenne, come dalla stessa dichiarato in chat), fotografie realizzate da quest'ultima e inviate sull'applicazione connected2.me su istigazione dell'imputato.

A differenza delle altre ipotesi pure oggetto di contestazione, in questo caso può ritenersi accertato processualmente che dietro l'account in questione agisse una minorenne dal momento che le citate fotografie venivano prodotte (e inviate) a seguito di specifiche richieste, anche rispetto alle posizioni da assumere e all'abbigliamento da indossare e mostrare (ad esempio posizione prona e con calzini in vista), dell'imputato.

Il carattere abusivo della produzione di materiale pedopornografico risiede, in questo caso, nell'inganno perpetrato dall'imputato, avendo egli, nel corso della conversazione virtuale con la minore, dichiarato falsamente di avere sedici anni (anziché diciotto) e mostrato foto del viso non corrispondenti alle sue reali sembianze. Condotta che ha istigato così la ragazza (che nella conversazione scriveva «hai 16 anni e io 14, va bene ...», rendendo manifesta l'importanza che per lei rivestiva l'omogeneità anagrafica o comunque una differenza di età non eccessiva), degradata a oggetto di manipolazione, a realizzare fotografie dal contenuto erotico.

Venendo in rilievo la «utilizzazione» della minore, nessuna valenza scriminate può essere riconosciuta al suo consenso, pur astrattamente validamente esprimibile in quanto persona (verosimilmente) ultraquattordicenne, trattandosi di un consenso non libero ma determinato dall'abusività della condotta dell'adulto.

Per entrambi le ipotesi, appare poi pertinente il richiamo ai principi giurisprudenziali secondo cui risponde del delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-*ter* comma 1 c.p. «anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo» (*cfr.* Cass. Sez. III, sentenza n. 26862 del 18 aprile 2019 Ud., dep. 18 giugno 2019, Rv. 276231), a nulla rilevando l'eventuale familiarità del minore alla divulgazione di proprie immagini erotiche, che è solo «sintomo di una particolare fragilità» (*cfr.* Cass. Sez. III, sentenza n. 1509 del 16 ottobre 2018 Ud., dep. 14 gennaio 2019, Rv. 274342).

Ciò detto, la condotta dell'imputato - ad una valutazione globale del fatto in cui si conferisce rilievo a mezzi, modalità esecutive, grado di pressione esercitato sulle vittime e di intensità della lesione del bene giuridico protetto - appare inquadrabile in un «caso di minore gravità»: la differenza di età tra imputato (nato il ..., dunque diciottenne all'epoca della realizzazione delle condotte, collocabili temporalmente a ...) e le vittime (di tredici e quattordici anni) era contenuta; le immagini pedopornografiche raffiguravano organi sessuali secondari; sono assenti fini commerciali o di divulgazione a terzi; non vengono in rilievo particolari tecniche di manipolazione psicologica o seduzione affettiva o comunque pressioni subdole e infide sintomatiche di un più riprovevole sfruttamento della propria posizione di supremazia in termini di età ed esperienza; l'istigazione è avvenuta tramite un'opera di persuasione non connotata da particolare ostinazione o insidia (per quanto documentalmente emerso rispetto alla vittima corrispondente al profilo utente ..., la produzione e l'inoltro delle fotografie erano avvenuti pressoché su semplice richiesta, pur preceduta dall'inganno sull'età; quanto alla ..., sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori della minore, emerge che la produzione e l'invio erano pure avvenuti a seguito di mera richiesta, sia pure «insistente», da parte dell'imputato).

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, si rileva che l'art. 600-*ter* comma 1 c.p., astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, prevede quale trattamento sanzionatorio «la reclusione da sei a dodici anni» e la «multa da euro 24.000 ad euro 240.000», senza prevedere alcuna attenuante qualora ricorrano casi di minore gravità.

Tale carenza normativa si ritiene contrasti con gli articoli 3 e 27, comma 1 e 3, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, il trattamento sanzionatorio appare irragionevole e la sua eccessiva severità è incapace ad adattarsi alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale, impedendo così al giudice di adeguare la sanzione al caso concreto, mitigando la risposta punitiva, assai severa, in presenza di elementi oggettivi - relativi a mezzi, modalità esecutive, grado di compressione della dignità e del corretto sviluppo sessuale della vittima, condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima anche in relazione all'età, occasionalità o reiterazione delle condotte e consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici - indicatori di una minore gravità del fatto.

L'irrazionalità della carenza normativa emerge poi dal confronto con le omogenee (dunque idonee alla comparazione) ipotesi delittuose di cui all'art. 609-*bis* e 609-*quater* c.p. che prevedono, rispettivamente al comma 3 per il «reato di violenza sessuale» e al comma 6 per il reato di «atti sessuali con minorenne», la specifica diminuente, in misura non eccedente i due terzi, nei «casi di minore gravità».

Sotto il secondo profilo, la norma viola i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, sanciti rispettivamente dai commi primo e terzo dell'art. 27 della Costituzione dal momento che la sproporzione derivante dall'omissione censurata, da un lato, ostacola l'individualizzazione della pena, corollario del carattere personale della responsabilità penale, dall'altro, ne svilisce la funzione rieducativa posto che una pena sproporzionata rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta.

La particolare severità del trattamento sanzionatorio impedisce dunque di irrogare una pena proporzionata al caso concreto, al netto dell'eventuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche, le quali, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non sarebbero in ogni caso in grado di sanare il *vulnus* costituzionale insito nella comminatoria di una pena manifestamente eccessiva nel minimo; la loro funzione, invero, «è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (*cfr.* sentenza n. 63/2022).

Il minimo edittale del reato di cui all'art. 600-*ter* comma 1 c.p., pertanto, è talmente rigoroso da non poter essere ricondotto a legittimità costituzionale se non attraverso l'operatività di un'ulteriore e specifica attenuante, che consenta la riduzione della pena nei casi di minore gravità del fatto.

Ciò a maggiore ragione a fronte della sostanziale impossibilità per l'autore del reato di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena o alla sospensione dell'esecuzione della pena, ove pure il fatto-reato sia in concreto connotato da minore gravità.

Analoghi *iter* argomentativi sono stati seguiti dalle sentenze (richiamate anche dal P.M. in sede di conclusioni) della Corte Costituzionale n. 244 del 2022 (relativa al cosiddetto sabotaggio militare, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 167 comma 1 del codice penale militare di pace, «nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità»), n. 120 del 2023 (relativa al reato di estorsione, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità») e n. 68 del 2012 (relativa al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630. c.p. «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»).

In definitiva, analogamente all'art. 630 c.p., all'art. 629 c.p. e all'art. 167 comma 1 del codice penale militare di pace, anche l'art. 600-*ter* comma 1 n. 1 c.p., includendo nel proprio ambito applicativo situazioni significativamente diverse sul piano del grado di offesa al bene giuridico tutelato, richiederebbe la previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice, in omaggio ai citati principi di ragionevolezza, individualizzazione e finalità rieducativa della pena, di moderare la pena adeguandola al concreto disvalore del fatto.

L'estensione alla disposizione censurata della possibilità di attenuazione «in misura non eccedente i due terzi» già prevista dagli articoli 609-*bis* comma 3 e 609-*quater* comma 6 c.p. per le omogenee figure criminose di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni si presenta soluzione idonea a riparare il *vulnus* censurato.

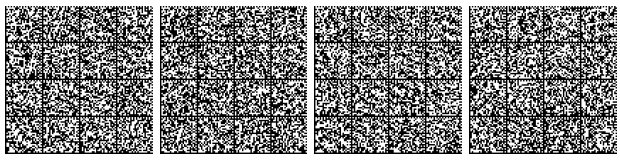

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

*Solleva, con riferimento agli articoli 3 e 27, comma 1 e 3, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 600-*ter *comma 1 n. 1 c.p. nella parte in cui non prevede l'attenuante del caso di minore gravità.*

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, venga oscurata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riferibili alle persone offese e all'imputato.

Bologna, 15 settembre 2023

Il Presidente: DI BARI

La giudice est.: SIENA

23C00184

N. **140**

Ordinanza del 27 settembre 2023 del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da Soltani Hamza contro Gi Group S.p.a.

Lavoro – Licenziamento individuale – Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – Licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico) – Ipotesi in cui il giudice accerti l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento – Applicazione della tutela reintegratoria – Omessa previsione.

– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), art. 3, commi 1 e 2.

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO

Il giudice del lavoro Dario Bernardi a scioglimento della riserva precedentemente assunta, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione della questione della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 23/2015.

MOTIVI

1. — Fatto e processo *a quo*.

Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2022 Soltani Hamza domandava, per quanto qui rileva:

«In via principale:

accertare, *ex* art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 23/2015, l'insussistenza dei motivi fondanti il licenziamento per giusta motivo oggettivo intimato da GI Group S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti del sig. Soltani Hamza con lettera dell'11 novembre 2021, annullare il licenziamento dell'11 novembre 2021, per i fatti di cui al presente ricorso;

e conseguentemente condannare la società GI Group S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a reintegrare il sig. Soltani Hamza nel posto di lavoro oltre pagamento in favore dello stesso, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione ...» (in subordine domandava liquidarsi l'indennizzo di cui al comma 1 dell'art. 3, decreto legislativo n. 23/2015).

GI Group SPA resisteva al ricorso domandandone il rigetto.

In punto di fatto si osserva quanto segue.

Il ricorrente era lavoratore dipendente a tempo indeterminato (dal 1° dicembre 2018) della resistente, che è impresa di somministrazione di lavoro.

Dopo avere svolto un paio di incarichi (o missioni) per la durata complessiva di meno di due anni, cessato l'ultimo di essi, il datore di lavoro — in asserita assenza di ulteriori prospettive di reimpiego — in data 18 luglio 2020 attivava la procedura di messa in disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro (M.O.L.), di cui all'art. 25 del C.C.N.L. per le agenzie di somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019, all'esito del cui infruttuoso esperimento, sostenendo di non avere reperito ulteriori occasioni di lavoro per il Soltani, ai sensi del comma 24 («qualora le attività di riqualificazione ... non abbiano portato alla ricollocazione del lavoratore ... permanendo la mancanza di occasioni di lavoro, l'Agenzia al termine del periodo di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ...») lo licenziava per G.M.O., con missiva dell'11 novembre 2021.

Non è contestata l'esistenza di dimensioni dell'impresa tali da legittimare la invocata tutela reintegratoria (dovendo essere dimostrata l'insussistenza delle stesse ad opera del datore di lavoro: Cass. SS.UU. n. 141/2006; dalla visura camerale risulta peraltro una media di quasi 40.000 dipendenti nel 2020).

Il lavoratore ha contestato la circostanza che non vi fossero offerte disponibili per posizioni richiedenti la propria professionalità («operaio specializzato in attività di montaggio meccanico, equilibratore di rotori, logistica e gestione del magazzino, verniciatore, addetto alla conduzione di macchine a controllo numerico (piegatura lamiere), è titolare di specializzazione tecnica superiore per la manutenzione e programmazione di PLC?», confermato a livello testimoniale), sostenendo che esse furono destinate ad altri lavoratori.

Il datore di lavoro ha inizialmente sostenuto di avere variamente segnalato per alcuni mesi il ricorrente a potenziali clienti senza che queste segnalazioni avessero riscontro positivo.

Tuttavia, in seguito ad un ordine di esibizione documentale dei contratti di somministrazione stipulati dal datore di lavoro nel periodo di interesse (durante lo svolgimento della procedura *ex* art. 25 e prima del licenziamento), è emersa una notevole mole di contratti di somministrazione (una cinquantina in totale), proprio per le professionalità del ricorrente e proprio nella provincia di Ravenna; di essi molti si riferiscono ad unità operative site a distanza inferiore a 50 km dalla residenza o dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibili in meno di 60 minuti con mezzi pubblici (così come previsto dall'art. 50 del CCNL applicabile, che qualifica in tali termini l'offerta congrua).

Ciò è risultato dalla produzione, a cura della difesa attorea, dei percorsi stradali necessari per raggiungere le aziende *de quibus* (un'azienda è sita a distanza di 8 km ed è raggiungibile in 39 minuti coi mezzi pubblici; ancora più vicina un'altra azienda, sita a 6,2 km e raggiungibile con mezzi pubblici in 22 minuti; una terza azienda dista invece 26,1 km ed è raggiungibile con mezzi pubblici in 53 minuti e così *via)*.

Tali offerte di lavoro non furono mai presentate al lavoratore, che quindi non ebbe mai modo né di accettarle, né a sua discrezione di contestarne la congruità (in base allo schema di cui al 2° comma dell'art. 50 del CCNL cit. si desume chiaramente che non sono i 15 o i 20 minuti di sforamento rispetto ai 60 necessari al tragitto casa-lavoro ad impedire che l'offerta di cui al 1° comma venga fatta al lavoratore, essendo piuttosto quest'ultimo a poterla accettare o contestare in base alla opzioni disponibili: così, evidentemente, andava rivolta al lavoratore anche l'offerta presso p.e. una quarta azienda sita a soli 9,3 km ma raggiungibile coi mezzi pubblici in 1 ora e 6 minuti; od altra ancora raggiungibile entro 1 ora e 16 minuti).

Pacificamente — ciò che più conta — il lavoratore non è stato proposto a nessuna di tali imprese terze utilizzatrici (diverse dalle imprese sulle quali la resistente ha costruito la sua difesa ed alle quali ha segnalato il ricorrente durante la procedura *ex* art. 25 CCNL).

Il datore di lavoro sostiene (senza spiegarne il motivo) che per quasi tutti questi contratti (ben 47) si trattasse di «profili assunti a tempo determinato e somministrati, sempre a tempo determinato», dal che deriverebbe l'impossibilità di ivi assegnare il ricorrente, che era contrattualizzato con GI-Group a tempo indeterminato (ma si consideri che lo stesso ricorrente, a tempo indeterminato con la resistente dal 1° dicembre 2018, svolgeva nel 2019 un incarico a tempo determinato presso un utilizzatore finale).

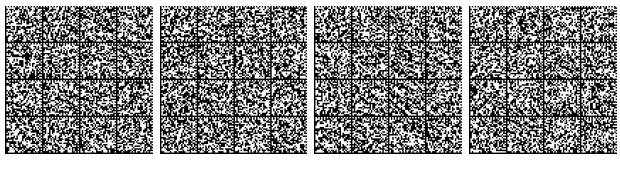

In ogni modo, ammessa e non concessa l'esistenza di tali indimostrate ragioni ostative, residuano sicuramente 3 contratti per un'azienda sita a 17,2 km dalla residenza del ricorrente e raggiungibile in 1 ora e 16 con mezzi di trasporto pubblici in relazione ai quali, per stessa ammissione della resistente, era possibile impiegare un lavoratore a tempo indeterminato (v. contratti del 29 ottobre 2020, 2 novembre 2020, 9 novembre 2020, tutti per una figura di montatore meccanico da collocare a tempo indeterminato presso l'utilizzatore: si tratta di rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2020, data a partire dalla quale il ricorrente risulta inoccupato).

Per tali contratti il ricorrente non fu segnalato all'utilizzatore, né al lavoratore venne segnalata tale possibilità di impiego e questo esclude l'*extrema ratio* propria del licenziamento.

Il datore sostiene di avere svolto la sua ricerca sulla base del solo indirizzo del domicilio del ricorrente (in un comune della Provincia di Ravenna) e non anche dell'indirizzo di residenza (in periferia di Ravenna, a circa 7 km dal domicilio), ma nella documentazione aziendale interna (si veda in particolare la liberatoria ai fini del contatto con le organizzazioni sindacali proprio al fine dello svolgimento della procedura di cui all'art. 25 del CCNL, nel quale sono indicati sia il domicilio che residenza, documento accluso ad una e-mail di GI Group del luglio del 2020) sono indicati entrambi (perché il lavoratore aveva la disponibilità di entrambi, come confermato *ad abundantiam* in sede di interrogatorio libero) ed è più che ragionevole ritenere che su entrambi andasse effettuata la ricerca.

Le parti disquisiscono, inoltre, sul fatto che il lavoratore fosse (auto)munito o meno al fine di raggiungere i possibili luoghi di lavoro (secondo il datore, parte degli utilizzatori aveva preteso solo lavoratori automuniti).

La questione è stata chiarita dal lavoratore sentito in sede di interrogatorio libero: egli aveva la macchina fino al licenziamento, dopo non poteva più permettersela; i conti tornano perché in una e-mail del 21 luglio 2020 nella quale l'agenzia di somministrazione proponeva il ricorrente ad una azienda del territorio (che non era alla ricerca di personale in ambito produttivo in quel momento e quindi declinò), GI Group definisce il lavoratore come «automunito» (e la cosa si ripete in varie e-mail dal contenuto analogo successivo all'avvio della procedura *ex* art. 25: v. e-mail del 23 settembre 2021).

Dunque, difficilmente un datore di lavoro potrà avere scartato il ricorrente perché non automunito quando nelle stesse segnalazioni di GI Group lo stesso veniva definito «automunito».

In ogni modo, trattandosi in diversi casi di luoghi veramente prossimi alla propria residenza o anche al domicilio, ne risultano dei tempi di percorrenza con mezzi pubblici ben al di sotto dell'ora di tempo o comunque la raggiungibilità anche con altri mezzi diversi dall'autovettura (come visto una delle aziende si trova a soli 6,2 km, distanza quest'ultima percorribile con ogni mezzo, anche privo di motore).

Il discorso dell'autovettura, comunque, non riguarda il cliente che fece tre contratti tra l'ottobre e il novembre del 2020 ed anzi quelle tre offerte a tempo indeterminato di cui si è detto prima sarebbero state perfettamente idonee per il ricorrente, viste le mansioni dallo stesso rivestite in passato (montatore meccanico), vista la distanza dalla residenza del lavoratore (17,2 *km)* e attesa comunque la raggiungibilità del luogo di lavoro in 1 ora e 16 minuti con mezzi pubblici.

Ma più in generale, come visto, furono una cinquantina nel periodo in esame le offerte di potenziale e concreto interesse (che si trasformarono tutte in contratti di somministrazione, alcuni anche a tempo indeterminato) in relazione alle quali mai fu tentato il collocamento del ricorrente, senza alcuna reale ragione giustificatrice (se non l'idea — come si vedrà tuttavia incompatibile con il diritto oggettivo — che l'esecuzione della procedura di cui all'art. 25 del CCNL esenti l'agenzia di somministrazione dall'obbligo di eseguire un vero e proprio, anche se peculiare, ripescaggio; nemmeno la circostanza che l'utilizzatore possa respingere il profilo del lavoratore appare pertinente, perché in mancanza di segnalazione — e questo per 50 oltre casi pertinenti — il dato è francamente irrilevante).

Tali elementi rendono sussistente allo stato un *fumus* di fondatezza della domanda attorea necessario per sollevare la presente questione, apparendo insussistente l'adempimento dell'obbligo di *repechage* che si configura anche per le imprese di somministrazione di lavoro (v. oltre nello specifico).

Preme infine osservare come il lavoratore abbia *medio tempore* trovato una nuova occupazione, ciò che come è noto non è ostativo dell'ordine di reintegrazione nel precedente posto di lavoro (né dell'alternativa opzione).

2. — L'oggetto del giudizio di costituzionalità: la norma.

L'oggetto dell'ordinanza di rimessione è l'art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015, rubricato «Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa» ed ai sensi del quale: «1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'art. 2, comma 3».

Queste le disposizioni, la norma che si censura è l'esclusione della tutela reintegratoria (con tutte le conseguenze) di cui al 2° comma dell'art. 3, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo economico nelle ipotesi («insussistenza del fatto») in cui la stessa è prevista per i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

Si impugnano qui entrambi i commi dell'art. 3 del decreto n. 23/2015, posto che il *vulnus* costituzionale deriva dal combinato operare delle due disposizioni (una prevede la sola tutela indennitaria; l'altra limita la tutela reale ai soli casi di licenziamento disciplinare) e che le modalità tecniche di possibile intervento sulla disposizione, al fine di eventualmente aggiungere quanto qui invocato, sono più di una.

3. — I parametri.

Si ritiene che tale disposizione ordinaria sia in contrasto con alcuni parametri costituzionali.

In particolare si tratta delle seguenti disposizioni:

art. 1 della Costituzione;

art. 2 della Costituzione;

art. 3, 1° e 2° comma della Costituzione;

art. 4, 1° comma della Costituzione;

art. 24 della Costituzione;

art. 35, 1° comma della Costituzione;

art. 41, 1° e 2° comma della Costituzione;

117, 1° comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.

4. — Le questioni.

Si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015 (nel prosieguo, per semplicità, anche solo «decreto n. 23») laddove ne risulta che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico (ossia determinato da «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»: art. 3, legge n. 604/1966), in ipotesi in cui il giudice accerti l'insussistenza del fatto (nell'accezione di Corte costituzionale n. 125/2022) posto a fondamento del licenziamento stesso, il legislatore abbia escluso — anche in ipotesi di impresa sopra soglia *ex* art. 9 (che sul punto rinvia alle soglie numeriche dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori), la tutela reintegratoria.

Una prima questione è egualitaria e si pone con riferimento all'art. 3, 1° comma della Costituzione con riguardo alla tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, 2° comma del decreto n. 23 per i licenziamenti disciplinari, posto che si trattano in modo ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) situazioni del tutto identiche (o almeno omogenee), ossia il licenziamento per motivi disciplinari e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio la mancanza di giustificazione per insussistenza del fatto; tale differenza di tutele sarebbe determinata dalla mera, insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell'altro l'atto espulsivo dallo stesso adottato e rivelatosi poi del tutto pretestuoso (art. 3, 1° comma della Costituzione); qui si ritiene presente anche un concomitante *vulnus* all'art. 24 della Costituzione, posto che al lavoratore, nella sostanza, non viene concesso — all'esito della dimostrazione processuale che un fatto non esiste — di avere le conseguenze che razionalmente spetterebbero in mancanza di valorizzazione dell'etichetta assegnata dalla controparte al licenziamento; egli invece è tenuto a subire conseguenze sostanziali e ultrattive di fatti pur processualmente accertati come inesistenti; secondo un meccanismo che è l'esatto contrario del concetto di deterrenza.

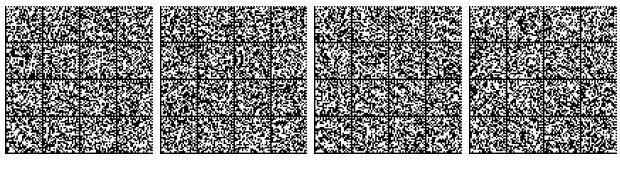

Una seconda questione si pone in forza del principio di ragionevolezza per un qui ritenuto scorretto bilanciamento dei valori costituzionali (irragionevolezza: art. 3, 1° comma della Costituzione) in causa, essendo conculcati ingiustificatamente i valori del lavoro (art. 1, 4,1° comma, 35, 1° comma della Costituzione) e della persona (art. 2 della Costituzione), piegati questi alle necessità dell'impresa (invertendo la dinamica prevista dall'art. 41, 2° comma della Costituzione) e non viceversa, come dovrebbe aversi anche in applicazione dell'art. 3, 2° comma della Costituzione, escludendosi la reintegra, strumento in grado di assicurare l'adeguatezza del risarcimento subito dal lavoratore, rispetto ad una tutela complessiva altrimenti duplicemente limitata (no reintegra; tetto all'indennizzo); ma anche la deterrenza della sanzione, qui fortemente sminuita.

Analoga questione si pone ai sensi dell'art.117, 1° comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.

Altra questione riguarda *ex* art. 3, 1° comma della Costituzione la notevole ed ingiustificata diversità di trattamento sostanziale (disuguaglianza ...) tra i lavoratori ai quali si applica l'art. 18, legge n. 300/1970, ai quali in determinati casi spetta la reintegra per G.M.O. (valorizzandosi la gravità del vizio — insussistenza del fatto — e le dimensioni dell'impresa in base alla soglia numerica per l'applicazione della tutela reale) e i lavoratori soggetti al decreto n. 23, ai quali non spetta mai la reintegra e che vedono quindi eccessivamente penalizzati i propri diritti (... in rapporto alla irragionevolezza).

Altra questione riguarda il trattamento sostanziale ingiustificatamente deteriore *ex* art. 3, 1° comma della Costituzione (disuguaglianza ...) riservato al lavoratore subordinato che ha subito l'inadempimento (al mantenimento del rapporto di lavoro, allo svolgimento della propria prestazione e alla retribuzione) del datore di lavoro che lo ha licenziato, rispetto ad ogni altro creditore del diritto civile, posto che quest'ultimo — al contrario del primo — gode della scelta generale tra risarcimento in forma specifica e per equivalenti risultando la duplice limitazione eccessivamente penalizzante i diritti dei lavoratori (... in rapporto alla irragionevolezza).

Va subito evidenziato che il secondo vizio (ma anche il terzo) riguarda il ritenuto cattivo uso della discrezionalità legislativa.

La trattazione dello stesso viene anticipata rispetto a due delle questioni di uguaglianza (4° e 5° vizio) in quanto queste ultime risultano in realtà una combinazione di disuguaglianza e di irragionevolezza (in quanto il quid trattamentale di differenziazione rispetto al *tertium comparationis* si ritiene essere il frutto anche di un cattivo uso della discrezionalità legislativa, venendo in rilievo sempre bilanciamenti di beni aventi tutti rango costituzionale).

Per questa ragione gli elementi fondanti il cattivo uso della ragionevolezza in punto a bilanciamento degli interessi vengono inseriti nel 2° vizio, ma devono (per esigenze di continenza) considerarsi richiamati in punto ad irrazionale bilanciamento anche in relazione al 3°, 4° e 5° vizio.

5. — Rilevanza della questione.

Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato nel 2018 e quindi dopo l'entrata in vigore del decreto n. 23, che gli è applicabile, aziona una pretesa reintegratoria, fondandola sull'insussistenza del fatto posto a fondamento del G.M.O.

Come visto il decreto n. 23, all'art. 3, 1° e 2° comma, esclude tale possibilità.

Ai fini della valutazione della rilevanza della questione, si dà atto che il tribunale ha istruito la controversia acquisendo una serie di elementi (v. punto 1 in fatto) che in questa sede si ritiene sufficienti integrare un rilevante *fumus* di fondatezza del ricorso.

Fumus rappresentato dal mancato reimpiego del lavoratore presso numerosi altri clienti del somministrante (al quale il ricorrente non fu nemmeno indicato), per posizioni richiedenti mansioni proprie del bagaglio professionale del primo.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata in tema di G.M.O. economico:

«3. In via generale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire che l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede:

a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;

b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali — insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati — diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;

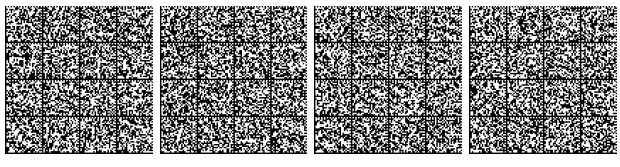

c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v. per tutte Cassazione n. 24882 del 2018)» (Cassazione n. 752/2023).

Tale onere di *repechage* si ritiene — in ossequio alla natura di *extrema ratio* del licenziamento — ormai essere stabilmente parte del fatto (Cassazione n. 29102/2019; Corte costituzionale n. 125/2022), mentre a livello probatorio lo stesso incombe, al pari di tutti gli altri presupposti legittimanti il potere di recesso, in capo al datore di lavoro (art. 5, legge n. 604/1966) ed opera in modo pieno, senza possibilità di aggravare surrettiziamente la posizione del lavoratore attraverso l'imposizione allo stesso di obblighi di allegazione di posizioni vacanti (Cassazione 6497/2021 in motivazione).

Tale disciplina di ordine generale, risulta applicabile anche al rapporto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato (art. 34, 1° comma decreto legislativo n. 81/2015 «In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; in giurisprudenza, sotto il vigore della precedente analoga normativa v. Cassazione n. 26607/2019).

Anche in tale tipologia di rapporto è stato correttamente sostenuto sussistere il capo al datore di lavoro un pieno obbligo di *repechage*, posto che la normativa collettiva (art. 25 del CCNL agenzie di somministrazione di lavoro, cit.), che prevede un percorso di riqualificazione professionale in caso di mancanza di missioni, «... non esonera il datore di lavoro dall'onere di prova degli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso e, nel caso di licenziamento per motivo oggettivo, dell'impossibilità di *repechage* (Cassazione n. 10435 del 2018; n. 32159 del 2018) che per il dipendente a tempo indeterminato di una agenzia di somministrazione consiste nella impossibilità di reperimento di altre occasioni di lavoro in un arco di tempo congruo ..., potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio» (Cassazione n. 26607/2019).

Come visto, nel caso di specie, a fronte dell'esecuzione della procedura di cui all'art. 25 del CCNL (con segnalazioni più o meno casuali del lavoratore ad aziende del territorio), oltre 50 contratti di somministrazione relativi alle professionalità del ricorrente venivano stipulati con aziende del territorio realmente interessate ad utilizzare un lavoratore, senza che ad alcuna di esse il nominativo del ricorrente venisse fatto.

Ne discenderebbe una situazione di «insussistenza del fatto» dimostrata direttamente in giudizio (art. 3, 2° comma, decreto n. 23).

Tali elementi di *fumus* in fatto rendono, in diritto, rilevante la questione di costituzionalità qui proposta, posto che lo stato attuale della normativa conduce direttamente al rigetto della domanda di reintegra (che è la domanda formulata in via principale e va quindi esaminata per prima) diparte ricorrente.

In ciò si esaurisce la rilevanza della questione, posto che, alla luce della domanda formulata in via principale dal ricorrente, è necessario superare il dato legislativo per arrivare all'accoglimento della stessa.

Al contrario, le questioni sulla dosimetria della tutela (vizi nn. 2-3-4-5), afferendo a valutazioni di ordine generale e astratto (errato bilanciamento da parte di una norma di legge dei valori costituzionali che vengono in rilievo), non sono influite dalle circostanze del caso di specie ed in particolare dell'entità del danno patrimoniale subito nell'occasione dal lavoratore (p.e. la circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo trovato un lavoro è irrilevante nella valutazione astratta della correttezza o meno del bilanciamento dei valori costituzionali, anche in punto a *quantum* risarcibile, nell'art. 3,1° comma decreto n. 23: tali aspetti attengono a norme e vanno verificati a livello generale e astratto; la rilevanza è semplicemente rappresentata dall'ostacolo che la norma positiva frappone alla tutela invocata dalla parte).

6. — L'impossibilità di una interpretazione adeguatrice.

La norma è chiarissima nella sua formulazione (il raffronto tra 1° e 2° comma) sul punto e l'assenza di reintegra in caso di licenziamento pur gravemente ingiustificato (ma non nullo) per G.M.O. nel decreto n. 23 appare un dato pacifico in dottrina e in giurisprudenza, rappresentando essa proprio il tratto maggiormente «qualificante» (unitamente alla forfettizzazione proporzionale dell'indennità risarcitoria, quest'ultima espunta dall'ordinamento grazie alle sentenze n. 194/2018 in tema di vizi sostanziali e n. 150/2020 in tema di vizi formali, della Consulta) della riforma dei licenziamenti del 2015.

7. — La non manifesta infondatezza della questione.

1° vizio: contrasto con art. 3, 1° comma della Costituzione.

Tertium comparationis:

art. 3, 2° comma decreto legislativo n. 23/2015:

«2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'art. 2, comma 3».

Il primo comma dell'art. 3 prevede esclusivamente la tutela indennitaria.

Il secondo comma dell'art. 3 — laddove si prevede una finestra di tutela reale — non è applicabile ai licenziamenti economici.

Qui il *vulnus* costituzionale si ritiene essere radicato nella mancata previsione che per il GMO, nel caso «in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto» (ossia la stessa formula impiegata per il licenziamento disciplinare nel 2° comma dell'art. 3), non è prevista la reintegra (unitamente alle conseguenze risarcitorie di cui al 2° comma).

Al contrario, il riferimento sempre nel 2° comma al fatto «materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» risulta del tutto estraneo alla tematica del GMO attenendo alla sola fattispecie del licenziamento disciplinare.

Le modalità di intervento tecnico (mediante aggiunta o ritagli di una o più parole) sulla norma sono più di una e non ci si mette a cercare di sostituirsi alla Corte in un ambito tecnico applicativo che le è proprio.

Qui semplicemente si indica il *petitum* in modo inequivocabile nella richiesta che la norma sia dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro e le conseguenze risarcitorie previste dal 2° comma dell'art. 3 in tema licenziamento disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il giudice accerti che il licenziamento per G.M.O. si è fondato su un fatto insussistente.

La distinzione di disciplina tra il caso del licenziamento per motivo soggettivo e per motivo oggettivo, in relazione all'ipotesi in cui entrambi risultino accertati dal giudice come giustificati su fatti insussistenti, appare ingiustamente discriminatoria, essendo al contrario i due fenomeni identici o, se non altro, assolutamente omogenei. Non si discute ovviamente della diversità strutturale tra le fattispecie del licenziamento disciplinare e per motivo oggettivo (ciò che, a livello retorico, potrebbe essere individuato come falso bersaglio al fine di escludere l'esistenza della discriminazione).

Si discute al contrario e solamente dell'ipotesi in cui il licenziamento sia accertato non solo come illegittimo, per mancanza di uno o più presupposti, ma addirittura per insussistenza di uno degli elementi che ne compongono il fatto costitutivo (e questo nell'accezione di cui alla sentenza costituzionale n. 125/2022 relativa ad analoga questione, ma in ambito applicativo di art. 18 statuto dei lavoratori).

Come è noto a partire dalla riforma del 2012 la strada scelta dal legislatore in tema di tutele avverso i licenziamenti illegittimi è stata nel senso della graduazione delle tutele.

È stata data una gerarchia valoriale, con vizi più gravi e vizi meno gravi.

Si è trattata di una scelta discrezionale.

Tuttavia, una volta poste le fondamenta del sistema, il legislatore è vincolato al rispetto dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, entrambi rinvenibili nell'art. 3, 1° comma della Costituzione.

Dunque, a parità di gravità del vizio deve necessariamente corrispondere un uguale trattamento sanzionatorio.

E questo vieppiù in presenza di una identità di vizi, che corrisponde all'ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto (soggettivo o oggettivo) posto alla base del recesso non esiste.

La scelta contraria effettuata dal legislatore nel 2012 (che aveva reso discrezionale la scelta di reintegra da parte del giudice solo in caso di motivo economico, mentre per i disciplinari permaneva l'obbligo) è già stata sanzionata con l'abrogazione per questo motivo dalla sentenza costituzionale n. 59/2021.

In quella sede si trattava di una normativa che prevedeva già la (possibilità *di)* reintegra anche nel caso di G.M.O., subordinandola tuttavia ad elementi casuali ed accidentali (oltre alla facoltà discrezionale di reintegra, occorreva anche una sorta di aggravio probatorio sintetizzato nella qualifica di «manifesta» che doveva avere l'insussistenza dei presupposti fondanti il licenziamento) che avevano l'effetto di limitarne stocasticamente l'applicazione, elementi rimossi oltre che ad opera della sentenza n. 59/2021 («può»), dalla successiva n. 125/2022 («manifestamente»).

Rispetto alla fattispecie in esame (in cui non c'è traccia della reintegra per il G.M.O.), in quei casi vi era un passaggio in parte diverso nel ragionamento.

Nell'art. 18, 7° comma era già previsto che la reintegra potesse operare anche nel G.M.O. e questo rendeva chiara la disarmonia che il legislatore del 2012 aveva inserito mediante la discrezionalizzazione dell'applicazione del rimedio in forma specifica.

Nel caso di specie, al contrario, vi è una scelta a monte di preclusione della reintegra per il caso di licenziamento per G.M.O.

Anche qui il ragionamento, però, non può che essere il medesimo ed anzi, trattandosi di una radicale differenza di tutela sostanziale (totale preclusione per il G.M.O.), la linea argomentativa di cui alla sentenza n. 59/2021 ne esce addirittura rafforzata.

Perché non è più una mera facoltà (in luogo di un obbligo) di reintegra che viene collegata alla qualifica (disciplinare o G.M.O.) data dal datore di lavoro al licenziamento, bensì dall'etichetta utilizzata dal datore discende la radicale esclusione del rimedio restitutorio del rapporto di lavoro.

Dunque, sicuramente vale anche in questo caso l'assunto che «L'esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l'interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. L'insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli articoli 4 e 35 della Costituzione (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto)» (Corte costituzionale n. 59/2021).

Senza che possa rilevare in senso contrario, come visto, la circostanza che il punto di partenza per il G.M.O. nel decreto n. 23 è differente perché la reintegra è *ab origine* esclusa in ogni caso.

Esattamente come in presenza degli elementi naturali della tipologia del rapporto di lavoro, laddove ne derivi un contrasto con le norme inderogabili a tutela del lavoratore, non è concessa al legislatore disporre della qualifica che più gli (contingentemente) conviene (Corte costituzionale n. 121/1993 e n. 115/1994) allo stesso modo chi fa le leggi non può disporre delle tutele fondando distinzioni *su quid* inesistenti, ed anzi rimettendo tale scelta essenzialmente al debitore (il datore di lavoro, in ordine alla giustificazione del recesso, *ex* art. 1218 del codice civile).

Un esempio potrà essere chiarificatore.

Se invece di essere licenziato perché sosteneva di non avergli trovato un lavoro nel congruo periodo successivo alla cessazione della precedente missione, il datore di lavoro avesse licenziato il ricorrente per averlo insultato gravemente o per avere sottratto beni aziendali e tali circostanze fossero inesistenti, cosa cambierebbe?

Nulla, né a livello fenomenologico (la giustificazione manca in entrambi i casi), né tantomeno di logica giuridica (dal nulla difficilmente può farsi derivare qualcosa: non da ieri si suole ripetere *ex nihilo nihil fit*).

Tutto cambia, invece, secondo la legge, perché nel secondo caso il lavoratore potrebbe vedersi reintegrato nel proprio rapporto di lavoro, mentre nel primo caso tale scelta gli sarebbe preclusa, per volontà del legislatore, essendo la stessa, al contrario, rimessa insindacabilmente al datore di lavoro al momento della redazione della lettera di licenziamento, tra l'altro mettendo quest'ultimo davanti ad un enorme azzardo morale (per sbarazzarsi definitivamente di un lavoratore senza che sussista radicalmente un motivo legittimo, sarà sufficiente utilizzare un motivo oggettivo, pur inesistente).

Eppure l'ordinamento giuridico nel suo complesso ha bene presente che una cosa è l'affermazione di una circostanza e un'altra cosa è il fatto che la circostanza esista.

È infatti chiarissimo in giurisprudenza di legittimità che non è il titolo astratto di licenziamento a dovere essere oggetto della valutazione giudiziale in punto alle conseguenze sanzionatorie dell'illecito, bensì è solo il motivo in concreto accertato dal giudice nel corso del processo a potere determinare la tutela spettante: «Né si dica che il fatto giustificativo debba essere valutato non in concreto, bensì in astratto ed *ex ante*, secondo la prospettiva del datore di lavoro

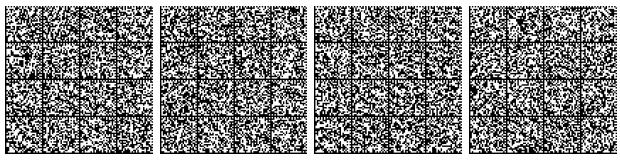

al momento di intimazione del licenziamento, fermo restando che il fatto medesimo dovrà poi essere accertato in sede giudiziaria: ove pure il datore di lavoro fosse convinto, nel momento in cui ha comunicato il licenziamento, dell'avvenuta consumazione del periodo di comporto, non per questo il licenziamento potrebbe considerarsi meramente inefficace sol in base all'erroneo calcolo effettuato dal dichiarante. Infatti, mentre l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale va calibrato in ragione del motivo di licenziamento enunciato, l'individuazione dell'eventuale sanzione applicabile (nullità, inefficacia, annullamento etc.) va pur sempre parametrata al fatto come in concreto emerso all'esito del giudizio, a prescindere dall'originaria prospettiva di parte datoriale. Ad esempio, un licenziamento nullo (v. art. 18, comma 1, legge n. 300 del 1970, nel testo novellato *ex lege* n. 92 del 2012) perché discriminatorio o viziato da motivo illecito e determinante non si sottrarrà alla sanzione della nullità sol perché nella lettera di licenziamento sia stata enunciata un'inesistente infrazione disciplinare astrattamente integrante giusta causa di recesso»: (Cassazione civile, SS.UU., n. 12568/2018).

Ciò è talmente ovvio che è lo stesso legislatore che precisa (*ad abuntantiam*) tale principio laddove stabilisce, nel 1° comma dell'art. 18, che la tutela reintegratoria forte spetti laddove ne siano accertati i relativi presupposti e questo «indipendentemente dal motivo formalmente addotto», essendo evidente che l'accertamento giudiziale — in un sistema democratico costituzionale fondato sulla tripartizione dei poteri —supera sempre l'eventuale etichetta formale.

Nel decreto n. 23 questo non avviene e quindi l'individuazione della tutela applicabile rispetto ad una ipotesi di vizio identica (licenziamento, sia esso fondato su motivo soggettivo che oggettivo, completamente ingiustificato per insussistenza di un presupposto costitutivo della relativa fattispecie), o se si preferisce altamente omogenea, spetta non al giudice, bensì ad una delle parti.

Ciò che contrasta frontalmente con ogni logica, anche giuridica.

Quindi il vizio riguarda l'art. 3, 1° comma della Costituzione sotto il profilo della disuguaglianza ingiustificata di trattamento tra il motivo soggettivo e il motivo oggettivo, in presenza degli stessi presupposti di vizio.

Ne risulta inoltre l'irrazionalità assoluta di far dipendere le conseguenze sanzionatorie e di tutela per un fatto illegittimo ed illecito dalla mera qualificazione giuridica utilizzata da una delle due parti del rapporto, senza al contrario dare rilievo alla realtà quale risultante dagli accertamenti processuali compiuti dal giudice.

L'azzardo morale concesso al datore importa anche un problema di ragionevolezza della disciplina (v. anche 2° vizio prospettato), che però può essere speso utilmente anche in relazione all'aspetto egualitario, essendo evidente che l'esclusione della reintegra solo per il G.M.O. produce non solo un minore effetto deterrente per il datore di lavoro, bensì un effetto addirittura ammiccante l'illecito nel momento in cui gli si concede la possibilità di impedire la reintegrazione (altrimenti dovuta) semplicemente qualificando in un certo modo piuttosto che in un altro un motivo — comunque inesistente — di licenziamento.

Nulla rileva che nel 1° comma dell'art. 3, decreto n. 23 sia previsto un indennizzo monetario che nel massimo (36 mesi) può essere superiore all'importo di una eventuale monetizzazione della reintegra (12+15 mesi), in quanto, in disparte il fatto che non l'indennizzo di cui al 1° comma va liquidato dal giudice nel caso concreto (tenendo innanzi tutto conto dell'anzianità di servizio), la reintegra — ricostituendo il rapporto di lavoro — offre possibilità ed utilità compensative (produzione di reddito futuro; mantenimento della professionalità, ristabilimento della dignità del lavoratore e ritorno in azienda, con alleviamento dei pregiudizi non patrimoniali ordinariamente subiti dal licenziamento; risarcimento integrale del danno previdenziale) incomparabili con quelle del solo indennizzo monetario.

Tale sistemazione giuridica si ritiene essere in contrasto anche con l'art. 24, 1° comma della Costituzione, in quanto al lavoratore viene preclusa una tutela che gli spetterebbe (in quanto prevista dall'ordinamento giuridico per l'ipotesi di licenziamento per motivi soggettivi), sulla base della insindacabile qualificazione formale data al recesso dal datore di lavoro.

Se, come si ritiene, tra il dire «hai rubato» senza dimostrarlo e il dire «non c'erano occasioni di lavoro» (ma p.e. in questo casi si è visto esservi stati ben 51 contratti nel periodo per le mansioni del ricorrente), non vi è differenza fenomenologicamente percepibile (zero è sempre zero ed ogni numero moltiplicato per zero, anche un numero enorme, dà sempre zero), fondare un diverso trattamento tra le due ipotesi (disciplinare/G.M.O.) sulla base di un presupposto inesistente, viola il diritto del lavoratore di agire in giudizio per fare valere i propri diritti (come detto, il diritto alla reintegra non è estraneo al sistema del decreto n. 23).

In conclusione, le conseguenze in tema di tutela dell'accertamento giudiziale che un fatto di licenziamento è inesistente (nei suoi elementi costitutivi, strutturali) sono indisponibili per il legislatore, nel senso che egli non può diversificarle prendendo a giustificazione la motivazione (soggettiva o oggettiva) adottata dal datore di lavoro e risultata come detto inesistente.

Per questi motivi si chiede la parificazione delle tutele tra licenziamento disciplinare e per giustificato motivo oggettivo di tipo economico, con previsione che in entrambi i casi spetta la reintegra e con le stesse conseguenze sanzionatorie di cui al 2° comma dell'art. 3.

Sul punto, al fine di appurare quale norma debba espandersi e a discapito di quale, va evidenziato che ordinariamente il vizio di discriminatorietà circa due forme di tutela importa l'estensione della maggior tutela (come reazione all'altrui illecito) anche alle ipotesi per le quali ciò è incostituzionalmente escluso (così è avvenuto, per restare in tema, con le sentenze costituzionali n. 59/2021 e n. 125/2022).

2° vizio: contrasto con gli articoli 3, 1° e 2° comma, 1, 2, 4, 1° comma, 35, 1° comma, 41, 1° e 2° comma della Costituzione.

Il vizio in questione è complesso e poliedrico.

Esso deriva dal ritenuto errato bilanciamento dei valori costituzionali in tema di lavoro e impresa, nonché dalla violazione del principio di uguaglianza, formale e sostanziale.

Si tratta di un uso che si ritiene costituzionalmente illegittimo della discrezionalità che il legislatore possiede in questa materia.

Si ritiene illegittima l'esclusione della reintegra in ipotesi di vizi della gravità di quello qui in potenziale rilievo (insussistenza del fatto per mancato *repechage*), che ridondano nell'inesistenza del motivo di licenziamento e questo per le sole imprese «oltre soglia» statutaria.

Sul punto si è consapevoli che la Consulta, anche recentemente (sentenza n. 194/2018), ha fatto riferimento all'inesistenza di un principio di costituzionalizzazione della reintegrazione, che non sarebbe un rimedio sempre obbligato in ambito lavoristico.

In particolare nella fondamentale sentenza n. 194 del 2018 si è ritenuto che «Il legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, «non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall'invalidità dell'atto non conforme» (sentenza n. 268 del 1994, punto 5. del Considerato in diritto)».

Sotto altro profilo, la stessa sentenza costituzionale ha ritenuto ossequioso della Suprema Carta l'apposizione di un tetto massimo al risarcimento del danno spettante al lavoratore («In occasione dell'esame di disposizioni introduttive di forfetizzazioni legali limitative del risarcimento del danno, questa Corte ha più volte affermato che la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991)» (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto). Il risarcimento, dunque, ancorché non necessariamente riparatorio dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere necessariamente equilibrato. Dalle stesse pronunce emerge altresì che l'adeguatezza del risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto (sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 482 del 2000, n. 132 del 1985). Non contrasta con tale nozione di adeguatezza il limite di ventiquattro (ora trentasei) mensilità, fissato dal legislatore quale soglia massima del risarcimento»: Corte costituzionale n. 184/2018).

I principi in sé e per sé, presi singolarmente ed astrattamente, difficilmente sono contestabili e non lo si farà.

Ma una cosa è dire che la reintegra non è sempre obbligatoria, un'altra cosa è dire che in presenza di ipotesi in cui il solo rimedio risarcitorio sarebbe non satisfattivo delle ragioni del lavoratore, nel caso in cui non vi siano interessi dell'impresa meritevoli di essere tutelati per quella via (fatto inesistente, ossia dolo, imprese di maggiori dimensioni), sia costituzionalmente corretto non affiancare ad un rimedio indennitario, anche il rimedio restitutorio, in quanto necessario a compensare danni che il rimedio monetario — fornito di un tetto massimo — non riesce a soddisfare.

Infatti, ciò che è mancato nei precedenti costituzionali in materia — in quanto profilo che non risulta mai essere stato sottoposto all'attenzione della Corte — è un esame complessivo e sinergico dei rimedi (indennizzo monetario e reintegra) spettanti al lavoratore così come delineato dal decreto n. 23, in rapporto a tutti i valori costituzionali in gioco ed in particolare dei principi personalistico e lavoristico, nell'ipotesi di imprese di maggiori dimensioni ed in relazione a vizi dell'atto risolutorio talmente gravi da fare dubitare della meritevolezza dell'interesse del datore di lavoro ad avere un trattamento risarcitorio ingiustificatamente favorevole (cattivo uso della discrezionalità: si pregiudica eccessivamente uno dei diritti in bilanciamento senza una apprezzabile ragione a favore del contro-diritto).

Tale trattamento, che si ritiene ingiustificato in sé e per sé, risulta inoltre molto più sfavorevole rispetto a quello proprio delle altre obbligazioni civili (articoli 1453 e 2058 del codice civile), ma anche rispetto a quello riservato dall'art. 18, 7° comma, legge n. 300/1970 in ipotesi identiche, questioni queste ultime che, pur essendo parte di un esame logico complessivo (in quanto tutto è connesso), vedranno spiegarsi (anche a fini di razionalizzazione delle questioni) due ulteriori vizi (discriminatori) rispetto a quello qui in esame.

Tentando di esplicare quanto premesso circa la censura in esame, si osserva quanto segue.

Innanzi tutto il principio della disponibilità di «tempi e modi» di tutela dei lavoratori dai licenziamenti illegittimi va contestualizzato.

Esso è stato enunciato nel 1965 in un sistema normativo lavoristico primario ancora di libera recedibilità.

Tale principio, riaffermato più volte al fine di escludere l'estensione della reintegra oltre l'ipotesi statutaria, solo in un caso (a quanto consta) è stato affermato in relazione all'ipotesi di imprese «sopra soglia».

Si tratta della sentenza n. 46/2000, in tema di ammissibilità del *referendum* abrogativo dell'art. 18.

L'ammissibilità veniva al riguardo pronunciata, considerato come «... va osservato che la disposizione oggetto di quesito è indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, che ha portato, nel tempo, ad introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione (sentenze n. 194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980). In riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tuttavia, che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi. Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata».

L'osservazione (del 2000) che la tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966 fosse (nell'ipotesi in cui fosse venuta meno la tutela *ex* art. 18) sufficiente a garantire i diritti dei lavoratori ingiustamente licenziati, si rivelerebbe oggi anacronistica, alla luce delle considerazioni di cui alla sentenza n. 194/2018 (non prevedendo tale disciplina un adeguato risarcimento del danno ed una funzione sufficientemente dissuasiva, come peraltro espressamente osservato — in relazione all'analogo meccanismo contenuto nel decreto n. 23 per le «piccole» imprese — dalla successiva sentenza costituzionale n. 183/2022, contenente un monito al legislatore).

Questo rende evidente che non è il mero richiamo alla regola della discrezionalità legislativa in materia («tempi e modi») a poter giustificare una qualunque disciplina in un qualunque momento storico, ma è invece il grado di attuazione della Carta, come registrato dall'evoluzione giuridica e sociale, ad influire sulla discrezionalità del legislatore del momento in cui deve valutarsi la costituzionalità di una norma.

Ciò che poteva essere costituzionale secondo una interpretazione del 1965 (o del 2000) può non esserlo nel 2024 se la società si è nel frattempo evoluta e se i principi costituzionali sono stati nel frattempo attuati, divenendo sul punto anche problematico immaginare un percorso di de-attuazione della Costituzione.

Questa evoluzione, esemplificativamente e tralasciando le questioni non attinenti alla tutela dei rapporti obbligatori e della persona, vede l'emersione di diritti un tempo impensabili, a partire innanzi tutto dalla tutela dei diritti di credito (il caso Meroni data 1971), per poi scendere (giocando qui un ruolo da protagonista proprio il diritto del lavoro e dunque la figura del lavoratore) sino alla tutela dei danni biologico, esistenziale, morale, divenuti poi danno «non patrimoniale» in senso ampio, e ciò anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2058 c.c.), purché venga innanzi tutto in rilievo la lesione di beni di rango costituzionale.

A livello lavorativo sono inoltre sorti i diritti alla professionalità (con danni patrimoniali ma anche non patrimoniali) e il diritto a lavorare in ambienti non ostili e a non subire atti vessatori (*mobbing* e *straining*), pena il risarcimento del danno.

Si è configurato anche il danno alla posizione previdenziale (esemplificativamente tutelato a livello normativo proprio nell'art. 3, 2° comma decreto n. 23, ma anche nell'art. 18, 1° e 4° comma, ossia nelle ipotesi in cui spetta la reintegra).

Potrebbe proseguirsi oltre ma si ritiene che si sia compreso quanto si voleva evidenziare.

L'evidenza empirica dell'evoluzione e dei portati del principio personalista contenuto nella Costituzione, al quale si salda in questo contesto specifico il principio lavorista (posto che il lavoratore è anche una persona), fa sì che la tutela che deve essere assegnata dalla legge alla persona-lavoratore in ipotesi di licenziamento illegittimo non possa essere quella che poteva immaginarsi nel 1965 (ma neanche quella del 2000).

Di questa evoluzione è un perfetto esempio l'applicazione dei principi risarcitori più evoluti in tema di dissuasività e compensatività da parte della sentenza costituzionale n. 194/2018 (che però, come detto, non entra nel merito di questioni relative alla tutela complessivamente spettante al lavoratore), mentre a livello generale si è ormai preso atto della

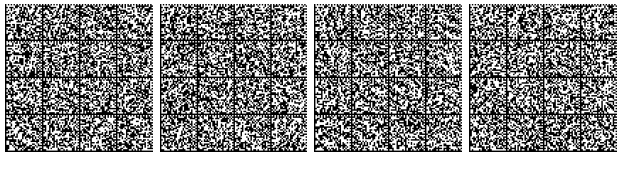

natura polifunzionale del danno, in quanto, «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile» (Cass. SS. UU. n. 16601/2017), con la precisazione che — in ambito lavoristico ed in particolare in tema di tutela contro i licenziamenti illegittimi — la polifunzionalità del danno non è una opzione legislativa, ma una imposizione a livello di valori costituzionali e sovranazionali.

È alla persona-lavoratore che deve quindi farsi immediato riferimento al fine di comprendere il danno che lo stesso ordinariamente subisce da un licenziamento illegittimo, che è anche da qualificarsi quale illecito (Corte costituzionale n. 194/2018).

Il lavoratore riceve dal licenziamento un danno ingiusto, che è sia di tipo patrimoniale (la mancate retribuzioni future), sia di tipo previdenziale (mancato pagamento dei contributi, con risvolti sia economici che esistenziali futuri), che di tipo non patrimoniale, categoria quest'ultima che ricomprende quelli che descrittivamente sono chiamati danno morale (il turbamento nell'animo, la dignità lesa, la vergogna, il dolore, la disistima di sé, la paura, l'incertezza verso il futuro, talvolta la disperazione) e danno esistenziale (o relazionale, in rapporto con soggetti terzi e, dunque, innanzi tutto il rapporto con i colleghi, poi con i familiari, gli amici, *etc)*.

A tali danni non patrimoniali si possono poi aggiungerne di ulteriori, quali quelli (morali) all'onore e alla reputazione (licenziamento ingiurioso) o quelli alla salute (soprattutto psichica: danno biologico) che — attenendo a beni giuridici diversi ed ulteriori dai primi e suscettibili di lesione autonoma — per giurisprudenza consolidata, sono liquidabili separatamente dai primi, laddove si verifichino.

Si rientra pienamente in ambito della lesione di una situazione giuridica costituzionalmente protetta (partendo dalla «Repubblica ... fondata sul lavoro» in giù) e, quindi, tutti tali danni possono sicuramente sussistere in capo alla persona-lavoratore leso dal licenziamento illegittimo e illecito (*cfr*. Cass. n. 25191/2023 secondo la quale — in ambito di violazione dell'art. 2087 del codice civile — « ... il danno morale, all'interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, dà rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità ed al dolore soggettivo ovvero a quei pregiudizi interiori rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell'illecito incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano cioè nell'ambito delle relazioni di vita esterne; *cfr*: sez. 3, ordinanza n. 23469 del 28 settembre 2018)»).

L'analisi in questa sede parte dal presupposto che l'indennizzo meramente monetario di cui al 1° comma dell'art. 3, del decreto n. 23 sia riferito e limitato ai danni patrimoniali (nonostante vi sia incertezza sulla «onnicomprensività» dell'indennità risarcitoria in questione e, dunque, sull'attitudine della stessa a «coprire» ogni tipo di danno, anche non patrimoniale; come p.e. in ambito di art. 18, 5° comma è stato ritenuto, sulla base del dato letterale, che «L'indennità risarcitoria, non associata alla reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. riformulato, è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato (Cass. n. 1507/2021).

Quindi va verificata la adeguatezza dell'indennità di cui all'art. 3, 1° comma del decreto n. 23 considerando la stessa relativa al solo pregiudizio patrimoniale (ma se così per ipotesi non fosse, ovviamente, tutto il ragionamento ne sarebbe oltremodo rafforzato).

Si darà tuttavia conto del fatto che lo strumento della reintegrazione va a compensare anche danni afferenti alla sfera non patrimoniale del lavoratore, in ciò attuandosi sul punto il disposto dell'art. 2 della Costituzione e risultandone quindi un risarcimento anche per tale aspetto già di per sé maggiormente adeguato per il lavoratore.

Si osserva che legislatore del lavoro ha essenzialmente due rimedi a tutela del danno patrimoniale prodotto dal licenziamento illecito: la ricostituzione del rapporto di lavoro e il risarcimento monetario.

In presenza di un inadempimento datoriale che causasse un licenziamento in assenza dei presupposti, se mancasse una norma specifica in ambito lavoristico che si occupasse di limitare le azioni esercitabili e il risarcimento del danno risarcibile, la conseguenza ordinaria sarebbe il possibile (laddove richiesto) ripristino del rapporto (azione di esatto adempimento), oltre al risarcimento del danno subito, laddove il danno patrimoniale sarebbe evidentemente rappresentato dalle retribuzioni omesse tra la data del licenziamento e quello della ripresa del rapporto di lavoro (come risulta anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di recesso *ante tempus* da un rapporto di lavoro a termine: Cass. n. 11692/2005), oltre evidentemente ai danni non patrimoniali di cui si è detto prima (alcuni provati secondo l'*id quod plerumque accidit*, altri da dimostrare), oltre agli eventuali danni biologico e all'onore.

Si tratta proprio delle ipotesi (residue) che vengono dalla dottrina e dalla giurisprudenza ricondotte alla c.d. «reintegra di diritto comune» (nei limitati spazi in cui — tempo per tempo — non vigono le limitazioni previste dalle tutele strettamente lavoristiche).

Tuttavia, fin dall'introduzione della regola della giustificazione del recesso datoriale, il legislatore ha limitato le azioni a tutela delle situazioni giuridiche del lavoratore. Si è innanzi tutto parlato di stabilità obbligatoria (un ossimoro evidentemente) nel momento in cui era il datore a poter scegliere se reintegrare o se pagare una modesta indennità (legge n. 604/1966).

Si è poi sviluppata una tutela più penetrante, chiamata stabilità reale, nel momento in cui il legislatore ha previsto che il lavoratore tornasse al suo posto in azienda e ricevesse a titolo di danno una somma pari alle mensilità omesse nel periodo intermedio (art. 18, legge n. 300/1970 versione precedente al 2012).

Tale tutela ripristinatoria-risarcitoria (piena) operava solo nelle imprese di maggiori dimensioni, secondo una valutazione numerica dei lavoratori ad esse addetti.

Da tale regime sappiamo essersi discostato inizialmente il legislatore del 2012 che ha previsto la graduazione delle tutele in base alla gravità dei vizi e ha limitato la reintegra, sia nei licenziamenti disciplinari che in quelli per motivo oggettivo (considerando la versione attuale, depurata delle incostituzionalità) ai vizi maggiori, graduando a sua volta la tutela reale in «forte», per i casi di ritenuto maggiore contrasto con l'ordinamento (nullità: spetta il risarcimento nella misura delle retribuzioni perdute dal licenziamento al ritorno in azienda e la reintegra opera anche nelle imprese di minori dimensioni) e in «debole», nel caso di vizio comunque talmente grave da portare alla reintegra, ma di minore contrasto con l'ordinamento (si tratta essenzialmente dell'inesistenza del fatto, soggettivo o oggettivo, posto alla base del licenziamento, oltre che nei soggettivi della stabilità reale accordata direttamente dalla contrattazione collettiva) e che dunque giustifica una limitazione forfettaria in massimo dodici mensilità (anche perché, sul punto saggiamente, quel legislatore introdusse contestualmente un rito che — potendo afferire solo alle questioni legate al licenziamento — se bene maneggiato, aveva in effetti una durata fulminante e così facendo il danno monetario subito dal lavoratore non superava i dodici mesi; per il residuo, se la tutela specifica gli spettava, riprendevano con la reintegra anche le retribuzioni).

Tale ultimo modello risarcitorio complessivo (reintegra + indennizzo con tetto) ricalca (forse non a caso) quello del risarcimento del danno da «abuso del precariato», fattispecie esaminata e confermata a livello di costituzionalità da Corte costituzionale n. 303/2011, che si è occupata delle questioni di costituzionalità all'art. 35, commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010, ritenendo infondata la censura di irragionevolezza del limite imposto al risarcimento del danno nell'importo previsto dalla norme, atteso tra l'altro che la fattispecie in scrutinio assegnava il fondamentale risarcimento in forma specifica rappresentato dalla conversione del contratto a termine e, dunque, garantiva una sorta di stabilità reale («In termini generali, la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Difatti, l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario»).

Nei casi di vizi sostanziali meno gravi (fatto disciplinarmente rilevante ma di entità non tale da determinare il recesso; nel G.M.O. violazione obblighi buona fede quali p.e. nella fase di scelta dei lavoratori — aventi posizioni fungibili — da licenziare: Corte costituzionale n. 125/2022) il legislatore ha introdotto un unico rimedio monetario calmierato, ossia con un tesso massimo in ventiquattro mensilità.

Si tratta di una ipotesi, quest'ultima, che qui non interessa, posto che il ragionamento che si sta sviluppando concerne i vizi maggiori.

Va osservato che il sistema sanzionatorio adottato dalla legge n. 92/2012 (al netto delle necessarie declaratorie di costituzionalità) permette, se non il risarcimento del danno integrale, un risarcimento che come visto è stato ritenuto costituzionalmente adeguato, sussistendo la reintegrazione che permette al lavoratore di continuare a fare fronte (mediante le retribuzioni future) ai propri impegni economici, individuali e familiari e, dunque, a proseguire la propria vita, analogamente a quanto (dal punto di vista economico) faceva prima del licenziamento.

Le retribuzioni intermedie coprono il danno economico prodottosi *medio-tempore*.

La reintegra, con conseguente ristabilimento della dignità della persona-lavoratore e del suo statuto dentro e fuori dall'azienda, appare inoltre idonea a rimediare a parte dei danni non patrimoniali subiti dal lavoratore (sull'idoneità — in generale — della stabilizzazione del rapporto a sanare in generale i danni precedenti, in quel caso da abuso dei contratti a termine nel settore scolastico, v. Corte costituzionale n. 187/2016 secondo la quale «Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto» ... La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne ... »).

La prosecuzione del rapporto esclude il (protrarsi di un) danno alla professionalità (con risvolti patrimoniali e non) del lavoratore.

Il danno previdenziale viene integralmente sanato, con versamento dei contributi relativi al periodo di illegittima estromissione dall'azienda.

In definitiva, il concorso sinergico dei due rimedi — unitamente ad un modello processuale estremamente rapido — permette di «contenere» i danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) e di risarcire la perdita complessiva del lavoratore in modo adeguato.

Con la riforma del decreto n. 23/2015 il sistema è cambiato completamente per i licenziamenti economici.

La reintegra è completamente preclusa.

L'indennità — inizialmente fissa e in misura macroscopicamente insufficiente — ora è graduabile (Corte costituzionale n. 194/2018) e può arrivare sino a 36 mensilità. Occorre domandarsi, quindi, se il sistema che ne deriva (tetto massimo in interazione con l'esclusione della reintegra) è idoneo a compensare adeguatamente il lavoratore e a dissuadere il datore di lavoro.

A parere di chi scrive la risposta è negativa.

L'indennizzo prefissato per legge, si sa, ha un lato positivo ed uno negativo per il creditore: il positivo è che non occorre dare la prova di avere subito concretamente alcun danno (ma qui, come detto, in caso di inoccupazione, il danno è facilmente dimostrabile nelle retribuzioni perdute, detratto l'*aliunde perceptum*); il negativo è che se si ha subito un danno maggiore, la quota oltre il tetto di legge non viene ristorata e rimane allocata sul danneggiato.

Circa il primo aspetto vi è la possibilità (posto che nell'art. 3, 1° comma non vi è detrazione dell'*aliunde perceptum*), per chi ha già trovato un lavoro, di lucrare una parte dell'indennità, che in questo caso si affianca alla retribuzione ricavata per il tramite della nuova.

Ma se invece tale nuovo lavoro non venisse trovato in tempi rapidi ed anzi non venisse trovato affatto?

Il danno economico può essere ben più elevato delle mensilità ricevute a titolo di indennizzo, posto che l'età del lavoratore può essere significativa ma non ancora tale da concedergli il pensionamento (che anzi si allontana nella normativa positiva sempre di più), creando una condizione di prematuro esodo forzoso dal mercato del lavoro.

Si tratta questa, peraltro, di una ipotesi assai frequente nei casi (patologici) di sostituzione di lavoratore più anziano (e talvolta logorato fisicamente) e costoso con uno più giovane ed economico.

Inoltre, non in ogni area geografica è possibile reperire con facilità (o con difficoltà) un nuovo lavoro.

Ciò, in correlazione magari con una congiuntura sfavorevole dell'economia e del mercato del lavoro, può portare facilmente — in certe aree geografiche e come detto per lavoratori di una certa età — a condizioni di prolungata (se non addirittura definitiva) disoccupazione lavorativa.

Si tratta di casi — purtroppo non certamente «di scuola» o infrequenti: *cfr.* Cass., ord. n. 26693/2023: «11.2. Non vi è dubbio che, nel caso in esame, le conseguenze derivanti dalla rimozione automatica sono inevitabilmente incidenti sulla vita privata del ricorrente, rimasto senza lavoro quando non aveva ancora compiuto sessanta anni (e, dunque, un'età che, da un lato, non consente di accedere al trattamento pensionistico e, dall'altro, rende del tutto illusoria la possibilità di intraprendere altra professione, diversa da quella oggetto della rimozione») — nei quali le mensilità ricevute come indennizzo non sono sicuramente sufficienti a compensare il danno economico subito dal lavoratore (ed astrattamente risarcibile in assenza di limitazioni nel massimo dell'indennizzo).

Vi è poi il danno previdenziale (ingravescente, alla luce delle più recenti modalità di calcolo della pensione).

Vi è poi il danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) alla professionalità del lavoratore.

Orbene, queste valutazioni dimostrano l'inattitudine (non certamente teorica) dell'indennizzo con tetto massimo (ossia senza possibilità di agire per il danno ulteriore), in una molteplicità del tutto ordinaria di casi, ad essere sufficiente — se disgiunto dal rimedio dalla reintegra — a compensare adeguatamente il lavoratore per tutti i danni sofferti ad opera del fatto illecito contrattuale perpetrato ai suoi danni dal datore di lavoro.

Una situazione singolare, considerato non solo il rilievo primario che il diritto al lavoro riveste nella nostra Costituzione (articoli 1, 4, 35), ma anche il dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, 2° comma, Costituzione).

Al contrario, in questi casi, la reintegra andrebbe a rappresentare una ulteriore forma di compensazione sia di pregiudizi patrimoniali (venendo assicurata la capacità reddituale del lavoratore anche *pro futuro*) sia di pregiudizi non patrimoniali (morali ed esistenziali: ristabilimento della dignità del lavoratore dentro e fuori l'azienda, ritorno nella

formazione sociale-azienda), sia misti (riduzione o eliminazione del danno patrimoniale e non patrimoniale alla professionalità; eliminazione del danno alla posizione previdenziale) e, operando sinergicamente con l'indennizzo limitato nel *quantum*, assicurerebbe non solo le finalità risarcitorie generali, ma anche quelle specifiche (e rafforzate) del lavoratore (*ex* art. 3, 2° comma Costituzione).

Ora vanno analizzati gli interessi contrapposti a quelli del lavoratore che in questo caso sono rappresentati dalla libertà di iniziativa economica (art. 41, Costituzione).

Essa innanzi tutto «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, 2° comma, Costituzione).

In secondo luogo, a fronte della chiara situazione giuridica vantata dal lavoratore, che invoca un risarcimento dei danni globalmente conseguenti al licenziamento, occorre che il contemperamento degli interessi sia effettuato al fine di garantire il regolare funzionamento delle imprese dovendosi, inoltre, tenere conto delle variabili rappresentate dalle condizioni del licenziamento e delle dimensioni della prima.

Circa il primo aspetto, è evidente dal punto di vista generale, come non possa che darsi rilievo ad interessi meritevoli di tutela del datore di lavoro, mentre in presenza di libertà (*rectius*: arbitrii) non connesse con reali necessità di gestione dell'impresa, venga a mancare un aspetto di meritevolezza nei *desiderata* datoriali e, quindi, la bilancia debba pendere dalla parte del lavoratore.

A questo punto si osserva come risulti sicuramente poco comprensibile il motivo per il quale, tra gli interessi del lavoratore e quelli del datore di lavoro, dovrebbero prevalere in misura così enfatizzata questi ultimi, nel caso in cui si discute, ossia in presenza dei più gravi vizi sostanziali possibili (inesistenza del fatto).

Favorire sul piano risarcitorio un datore di lavoro che pone in essere un licenziamento del tutto privo di motivo (oggettivo) risulta squilibrato in favore di questo, senza che vi siano motivi di meritevolezza di tale approccio: l'impresa si può fare benissimo anche senza licenziare personale in patente mancanza di un motivo, tante imprese si comportano correttamente da questo punto di vista e sono anche leaders nei rispettivi settori di appartenenza.

Tale meritevolezza già claudicante si allontana poi ancora più decisamente, sempre analizzando gli interessi datoriali, laddove vengano in rilievo imprese sopra soglia statutaria (richiamata dal decreto n. 23, all'art. 9 proprio quale presupposto per la reintegra nei casi di licenziamento per motivi soggettivi). Si tratta di aziende di dimensioni tali che, per esperienza ormai di oltre mezzo secolo di applicazione dell'art. 18, sono in grado di sopportare le conseguenze (economiche, organizzative, umane) di una reintegrazione.

Ne consegue che, nemmeno da tale punto di vista, l'esclusione del rimedio in forma specifica appare realmente giustificato dalla necessità di fare impresa.

Già questo, a parere di chi scrive, giustifica una considerazione negativa circa l'operato discrezionale del legislatore.

Ma non è tutto.

C'è poi un ulteriore importante argomento (*ad abundantiam*) che, si ritiene, dovrebbe fare apparire ancora più scorretto il risultato del bilanciamento dei valori costituzionali in materia.

Il licenziamento per motivo economico, alla luce del diritto vivente, è notevolmente mutato dal 2016, allorquando esso è stato sdoganato dalle necessità sopravvenute e non temporanee di crisi di impresa, che in precedenza erano necessarie, secondo la giurisprudenza prevalente, per un valido licenziamento per G.M.O. (Cass. n. 25201/2016: «Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove per il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore»).

Ora il recesso economico è essenzialmente fondato su un fatto autodichiarato, ossia la necessità dell'espulsione — anche semplicemente per avere un maggiore profitto di impresa —del lavoratore interessato all'esito di una modifica organizzativa.

Non siamo evidentemente al livello del recesso *ad nutum*, perché una causale va comunque indicata, ma essa può essere ora giustificata in libertà, essendo sufficiente che la stessa effettivamente esista e sia connessa con la soppressione del posto proprio di quel lavoratore.

In sostanza, a parte le ipotesi di mancanza di nesso di causalità tra modifica e soppressione, deve semplicemente sussistere una reale soppressione del posto di lavoro e non già una mera sostituzione (così già la stessa Cass. n. 25201/2016) di un lavoratore con un altro neoassunto (o stabilizzato) o per le stesse mansioni svolte o per le diverse mansioni (*repechage*) che il primo potrebbe svolgere (e, secondo la più moderna giurisprudenza, per l'assolvimento dell'obbligo di ripescaggio semplicemente ed «usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (v., ad*ex*., Cass. n. 22417 del 2009; ma pure: Cass. n. 9369 del 1996; Cass. n. 13134 del 2000; Cass. n. 3040 del 2010)»: Cass. n. 6497/2021).

Questo evidentemente incide in maniera ancora più profonda sul bilanciamento degli interessi tra le parti contrapposte del rapporto di lavoro, rendendo molto più facile il licenziamento e molto più residue le ipotesi di illegittimità dello stesso, limitate a questo punto — oltre ai casi appena esaminati di gravissime patologie strutturali — al tema della scelta del lavoratore tra più posizioni fungibili (ipotesi che la Consulta, con la sentenza n. 125/2022 ha escluso dal concetto di «fatto» di cui al 7° comma dell'art. 18, per essere invece ricondotta alle «altre ipotesi» di illegittimità del licenziamento, con conseguente preclusione della tutela reintegratoria, secondo uno schema che è perfettamente replicabile anche in ambito di art. 3 del decreto n. 23, al fine di limitare la reintegra alle ipotesi di vizi maggiori).

La posizione del lavoratore diviene quindi molto più precaria in seno all'impresa, con la conseguenza che per lo stesso vi è indubbiamente un rischio molto maggiore di licenziamento per motivi economici rispetto a prima.

Dal punto di vista datoriale, viene meno la necessità di convincere il giudice dell'esistenza di una situazione di crisi non temporanea di impresa, venendo ormai patologicamente in rilievo solo casi-limite in cui manca un elemento costitutivo del fatto di licenziamento e, rispetto ad essi, sussiste pertanto un elemento soggettivo datoriale volontario di particolare intensità, che difficilmente può essere collegato (e tutelato) all'art. 41, 1° comma Costituzione, se non in una versione confliggente con il 2° comma della disposizione stessa.

Ne consegue, da tale punto di vista, dato un indennizzo limitato nel massimo (come detto, convincente secondo Corte costituzionale n. 194/2018), che l'esclusione del rimedio in forma specifica non appare giustificato dalla reale necessità di fare impresa, perlomeno nel senso di cui al 2° comma dell'art. 41 della Costituzione.

Circa l'aspetto del tetto massimo all'indennizzo, esso come esposto non rientra nell'oggetto delle censure.

Va qui invece osservato come l'argomento della legittimità costituzionale di tale scelta, all'esito di un bilanciamento di interessi, nulla impinga sulla questione qui avanzata in tema di necessità che tale strumento sia abbinato alla reintegrazione nel rapporto di lavoro.

È vero anzi il contrario.

Sempre ragionando in tema di uso della discrezionalità del legislatore, che deve essere valutata complessivamente (tenuto conto di tutti gli strumenti disponibili), si osserva che nell'ambito del diritto civile generale, le ipotesi di limitazione legale del *quantum* risarcitorio per equivalente sono di regola connesse a casistiche in cui il risarcimento del danno in forma specifica è impossibile (p.e. nel trasporto, perdita o avaria di cose: Corte costituzionale n. 199/2005 e n. 420/1991; lesioni micropermanenti: v. Corte costituzionale n. 235/2014).

Questa evidenza permette di gettare un'ulteriore ombra sul perché, essendo possibile un risarcimento in forma specifica, non solo lo stesso non venga disposto, ma venga al contempo impedito il pieno risarcimento monetario.

Trattandosi di contemperare i vari diritti in gioco, alla luce di tutto quanto qui visto in tema di dimensioni dell'impresa e di vizi maggiori del licenziamento, l'equilibrio raggiunto dal legislatore del 2015 appare, anche sotto tale punto di vista, poco rispettoso di tutti i diritti rinvenibili nella Costituzione in favore del lavoratore.

Inoltre e come già esposto in relazione all'esame del 1° vizio, qui anche la funzione di deterrenza della sanzione (complessivamente intesa) nei confronti del datore di lavoro risulta alquanto deficitaria.

La possibilità di porre per sempre fine ad un rapporto di lavoro supportando un costo predeterminato nel massimo, mediante un licenziamento fondato su un fatto inesistente, ma che perché qualificato in un certo modo dal datore di lavoro, diviene sotto questo punto di vista idoneo a provocare comunque l'estinzione definitiva del rapporto, tutto questo realizza un meccanismo che si ritiene collocarsi agli antipodi di quella che può essere la necessaria funzione di deterrenza di una sanzione per un atto illecito di natura negoziale.

Funzione di deterrenza al contrario rispettata pienamente sul punto solo valorizzando (in ossequio qui anche all'art. 24 Costituzione) i risultati dell'istruttoria processuale ed assegnando al lavoratore la tutela spettante in base ad essi — per cui al fatto inesistente comunque qualificato va assegnata una tutela maggiormente compensativa — senza tenere in alcun conto la motivazione formale (ma empiricamente inesistente) del licenziamento.

Vi è un penultimo passaggio da esaminare e si tratta delle giustificazioni utilizzate per l'arretramento delle tutele del lavoratore da parte del legislatore del 2015.

Tale profilo è stato ritenuto elemento astrattamente sufficiente dalla sentenza n. 194/2018 al fine di escludere un problema di disparità di trattamento in relazione al criterio adottato dal legislatore del 2015 per disciplinare temporalmente gli effetti della propria riforma (applicazione *pro futuro*, non in relazione alla data di intimazione del licenziamento, ma in relazione alla data di assunzione del lavoratore, creandosi così due tipologie di lavoratori, i cui rapporti di lavoro coesistono nel sistema, alcuni più garantiti di altri in base alla data di assunzione).

In quella sede secondo la Corte «La modulazione temporale dell'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2015, censurata dal rimettente, non contrasta con il "canone di ragionevolezza" e, quindi, con il principio di eguaglianza, se a essa si guarda alla luce della ragione giustificatrice — del tutto trascurata dal giudice rimettente — costituita dallo "scopo", dichiaratamente perseguito dal legislatore, "di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione" (alinea dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014). Lo scopo dell'intervento, così esplicitato, mostra come la predeterminazione e l'alleggerimento delle conseguenze del licenziamento illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato siano misure dirette a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro per chi di un lavoro fosse privo, e, in particolare, a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ... Tanto chiarito circa la non irragionevolezza del contestato regime temporale, non spetta a questa Corte addentrarsi in valutazioni sui risultati che la politica occupazionale perseguita dal legislatore può aver conseguito».

Al contrario, la censura nel merito formulata dalla difesa della lavoratrice (che intervenuta in quel giudizio aveva «dedotto l'irragionevolezza delle disposizioni censurate sotto il profilo, ulteriore rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, che esse sarebbero inidonee a conseguire lo scopo dichiarato di «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione»), veniva dichiarata inammissibile, in quanto «questione non sollevata dal giudice rimettente».

Le giustificazioni a sostegno della scelta di politica del diritto di ridurre la tutela ai lavoratori tramite l'esclusione della reintegra in ogni caso di G.M.O. economico appare inidonea a supportare una tale regolamentazione.

Trattandosi di una disciplina che incide su diritti di notevole rilevanza costituzionale, quali i diritti riconosciuti al lavoro e alla persona del lavoratore, non è evidentemente la mera «intuizione» del legislatore contingente a potere appagare l'interprete della Costituzione, essendo invece necessario che tali finalità sussistano non solo nell'immaginazione del legislatore, ma che possiedano realmente la capacità di importare una sostanziale e rilevante modifica in senso positivo della situazione lavorativa italiana (e tale dato appare più che contestato da buona parte degli interpreti).

In secondo luogo, il fine nemmeno può giustificare ogni mezzo, aprendosi altrimenti le porte ad ogni possibile forma di *deregulation* in ogni ambito possibile, soprattutto in quello sociale (restando al tema del lavoro, si sa che anche l'abbassamento delle retribuzioni, anche in deroga all'art. 36 Costituzione, può favorire lo sviluppo dell'impresa e di conseguenza anche l'assunzione di nuovi lavoratori, ma la cosa è ritenuta impraticabile per violazione di un diritto ormai emerso dalla Carta e considerato irretrattabile).

Non è nemmeno estranea alla giurisprudenza costituzionale in materia la necessità che sia comunque assicurato un equilibrio «tra i fini enunciati ed i mezzi in concreto prescelti», potendosi al contrario ravvisare uno squilibrio tra gli stessi a fronte di una «irragionevolezza intrinseca» della normativa (Corte costituzionale n. 125/2022).

Irragionevolezza intrinseca che si ritiene di avere sufficientemente argomentato nelle pagine che precedono.

Per concludere, va ora verificata la potenzialità sostitutiva di una eventuale decisione di incostituzionalità in ambito di scorretto uso della discrezionalità legislativa.

In tali ipotesi è di regola necessario, considerata la libertà di cui gode il legislatore in materia, nel caso in cui si invochi una precisa scelta sostitutiva ad opera della Corte costituzionale, che un chiaro riferimento a quest'ultima sia già presente nell'ordinamento.

Nel caso di specie, può farsi riferimento:

al meccanismo risarcitorio misto di cui all'art. 3, comma 2, decreto n. 23/2015 per i licenziamenti disciplinari per il caso di fatto insussistente, ossia reintegra e indennizzo con il limite di dodici mensilità (oltre alle conseguenze previdenziali);

al meccanismo risarcitorio misto di cui all'art. 18, commi 7 - 4, legge n. 300/1970 per il caso di fatto insussistente, ossia reintegra e indennizzo con il limite di dodici mensilità (oltre alle conseguenze previdenziali).

Si tratta di meccanismi dal funzionamento analogo.

In conclusione, si chiede che venga esteso all'ipotesi di licenziamento per motivo economico, relativamente al caso in cui sia accertata in giudizio l'insussistenza del fatto posto a fondamento dello stesso, il meccanismo di tutela di cui all'art. 3, comma 2, decreto n. 23/2015 (o l'analogo meccanismo di cui all'art. 18, commi 7 - 4, legge n. 300/1970).

3° vizio: contrasto con gli articoli 76 e 117, 1° comma della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.

Ai sensi dell'art. 24 della Carta sociale europea:

«Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere: *a)* il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio; *b)* il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione».

Tutto quanto appena argomentato in relazione al 2° motivo deve ritenersi relativo anche a tale vizio e, quindi, per esigenze di spazio, va qui richiamato.

Si tratta, d'altra parte, di maneggiare gli stessi concetti, ossia i danni subiti dal lavoratore e le modalità risarcitorie adottate dal legislatore, in ordine agli elementi della idoneità compensativa e dissuasiva: un risarcimento solo per equivalente con un tetto massimo, svincolato dalla reintegra (collegata ad un processo celere), non è idoneo né a dissuadere il datore, né sicuramente a compensare il lavoratore per tutto quanto può avere perso con il licenziamento illegittimo, per come sopra ricostruito.

A dare ulteriore valore persuasivo rispetto a quanto qui già evidenziato si considerino, inoltre, le valutazioni del Comitato sociale europeo, le cui decisioni — secondo la stessa Consulta — sono autorevoli ma non vincolanti — secondo il quale un «sistema adeguato di compensazione in presenza di: "- rimborso delle perdite patrimoniali subite tra la data del licenziamento e la decisione dell'organo di ricorso; -possibilità di reintegrazione e/o - compenso ad un livello sufficientemente alto da dissuadere il datore di lavoro e risarcire il danno subito dal lavoratore» (Comitato sociale europeo n. 106/2014 Finnish society of Social Rights).

Non a caso con decisione dell'11 settembre 2019 del Comitato resa pubblica l'11 febbraio 2000 su ricorso della CGIL (n. 158/2017), è stato ritenuto violato l'art. 24 della Carta sociale europea ad opera proprio del decreto legislativo n. 23/2015.

Anche a tali pronunciamenti, da considerarsi qui integralmente richiamati, deve pertanto farsi riferimento in relazione a tale vizio.

4° vizio: contrasto con art. 3, 1° comma della Costituzione in rapporto all'art. 18, 7° comma della Costituzione.

Tertium comparationis:

art. 18, comma 7, legge n. 300/1970:

«Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma».

Sotto questo profilo, emerge una rilevante differenza di trattamento (che non si giustifica) rispetto alla tutela offerta, in relazione agli stessi identici vizi, *ex* art. 18 Statuto dei lavoratori.

Il trattamento di cui all'art. 3, comma 1, decreto n. 23 si ritiene essere costituzionalmente illegittimo per illogicità e scorretto uso della discrezionalità di cui gode il legislatore.

Questo lo si apprezza anche in riferimento ad una ipotesi di corretto esercizio di tale discrezionalità quale appare quella sul punto svolta nell'art. 18, 7° comma dello Statuto (anche in quanto riproduttivo del meccanismo in tema di danno da precariato).

In assenza di un motivo ragionevole (comparazione interessi in gioco: rinvio al 2° vizio), risulta ingiustificatamente discriminatorio applicare ai lavoratori assunti dal 6 marzo 2015 il trattamento deteriore dell'art. 3, comma 1 decreto n. 23 in luogo di quello spettante ai lavoratori assunti prima di tale data ai sensi dell'art. 18, comma 7, Statuto.

Si chiede conseguentemente applicarsi la tutela prevista dall'art. 18, comma 7, Statuto che sul punto richiama quella del comma 4, che è del tutto analoga a quella prevista dal comma 2 dell'art. 3 del decreto n. 23.

5° vizio: contrasto con art. 3, 1° e 2° comma della Costituzione: ingiustificato trattamento deteriore del creditore-lavoratore licenziato rispetto alla situazione giuridica del creditore civile in generale

Tertium comparationis:

Art. 1453 del codice civile.

«Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno».

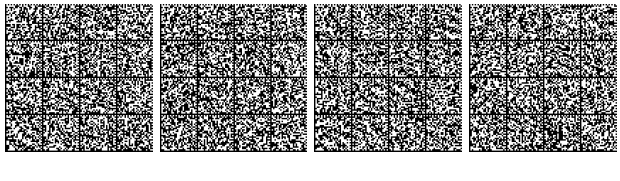

Art. 2058 del codice civile.:

«Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica(1), qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

Da questo punto di vista non si comprenderebbe già (anche se non vi fossero gli articoli 1, 2, 4, 35 e 41, 2° comma della Costituzione) come le tutele in tema di licenziamento illegittimo potrebbero essere così diverse (e meno satisfattive) da quelle spettanti nel diritto civile generale.

Se poi consideriamo l'impressionante e non casuale serie di riferimenti, richiami e tutele che la Costituzione assegna espressamente al lavoro e al lavoratore, allora emerge con ancora più evidenza che il bilanciamento attuato dall'art. 3 del decreto n. 23 a discapito del lavoratore si pone in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Ma non è finita.

Perché il legislatore non ha solo il dovere di attenersi alle regole di uguaglianza formale (art. 3, comma 1) ma ha addirittura l'obbligo di procedere in senso attuativo di una uguaglianza sostanziale rimuovendo (e non introducendo) «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Principio che il legislatore aveva attuato proprio (tra l'altro) con l'art. 18, Statuto e prevedendo il rimedio della reintegra.

In materia di lavoro vi è come detto la necessità di controbilanciare il diritto del lavoratore con la libertà dell'impresa.

Questa giustificazione potrebbe sicuramente portare ad una qualche diversità di trattamento rispetto al diritto civile generale (p.e. esclusione della reintegra in imprese di minori dimensioni, p.e. limitazione al *quantum* risarcitorio).

Ma non con le modalità di cui all'art. 3 del decreto n. 23, che penalizzano eccessivamente una parte, il lavoratore, senza che di contro sussista una meritevolezza nell'avvantaggiamento dell'altra.

Come già detto — ma si tratta indubbiamente di un *leit motiv* — vengono in rilievo i datori di lavoro di maggiori dimensioni, storicamente bene in grado di reggere il peso della reintegra causata dal proprio illecito.

Vengono inoltre in rilievo i casi di vizi di fattispecie più eclatanti, quali la mancanza degli elementi costitutivi che legittimano il recesso per motivo economico.

In relazione ad essi, quindi, lo stato soggettivo del datore di lavoro inadempiente è volontario e, quindi, difficilmente è possibile ravvisare una qualche meritevolezza*ex* art. 41, 2° comma della Costituzione nello slancio di tutela che gli assegna il legislatore del 2015.

L'esclusione della tutela reintegratoria in uno con il tetto massimo all'indennizzo, importa un duplice beneficio al datore di lavoro, che va esente dalla prima e si vede un limite nella seconda.

Si tratta di una limitazione di responsabilità.

Essa può essere introdotta dal legislatore (ma non dalle parti *ex* art. 1229 del codice civile), anche in caso di dolo o colpa grave, al fine di contemperare i diritti del creditore con altri diritti e necessità del sistema o del mercato.

Ma tale bilanciamento deve essere ragionevole.

Di regola, laddove previsto, si tratta di ipotesi in cui il ripristino è impossibile, perché il bene o l'utilità è ormai venuta meno (come visto: p.e. perdita o avaria nel trasporto; micropermamenti di cui all'art. 139 codice delle assicurazioni private; ancora, in ipotesi di occupazione appropriativa, Corte costituzionale n. 148/1999 dava rilievo alla «natura e al carattere eccezionale e temporaneo della disposizione denunciata» — che prevedeva una liquidazione al ribasso del danno subito — al fine di ritenerne la costituzionalità).

L'esatto adempimento non è mai conculcato (salvo *ex* art. 2058 c.c. non «risult[i] eccessivamente oneros[o]» e qui, come detto, storicamente non lo è).

In questo caso invece, non solo l'esatto adempimento sarebbe possibile, tramite la reintegra, ma si introduce al contempo una limitazione al risarcimento per equivalente, nelle ipotesi peggiori, in cui vi è addirittura una piena volontà di inadempimento.

Inoltre e da ultimo va pure tenuto conto della liberalizzazione delle motivazioni a fondamento della modifica organizzativa che ha depurato il G.M.O. da ogni necessità di crisi economica, ragione per la quale esso può essere irrogato semplicemente per nella ricerca del maggiore profitto, ciò che ormai rappresenta diritto vivente.

Ciò conduce indubbiamente ad una notevole inclinazione del bilanciamento dei valori in favore del datore di lavoro e a discapito del lavoratore, posto che non si tiene in alcuna considerazione tutto quanto il lavoratore ha programmato e progettato, a livello personale e familiare (acquisto di una casa, nascita di figli, etc.), basandosi sull'esistenza del rapporto di lavoro e sul fatto che esso non possa essere risolto dalla controparte senza una oggettiva giustificazione.

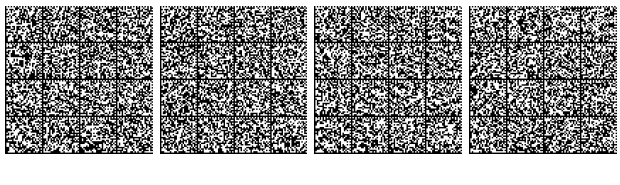

Quel che resta al lavoratore, sul piano sostanziale e dei presupposti, nelle ipotesi più eclatanti e gravi, è solamente la possibilità di dire che il dimagrito motivo oggettivo residuo non esiste, perché in realtà — essenzialmente —il posto di lavoro è stato occupato da un altro o perché qualcun altro (assunto o stabilizzato dopo il licenziamento) è stato occupato in mansioni che egli avrebbe potuto svolgere.

In tale ipotesi, che possono a tutti gli effetti considerarsi di inadempimento doloso al contratto di lavoro da parte del datore, alla luce di tutti i principi costituzionali in materia (persona, lavoro, ma spesso anche famiglia, pur non evocandosi direttamente il relativo parametro), nemmeno in presenza di un datore di lavoro sopra-soglia, al lavoratore spetta più di un indennizzo delimitato nel massimo, senza che possa rilevare un eventuale maggior danno (patrimoniale) e precludendo ad uno strumento che permette di alleviare adeguatamente buona parte dei danni verificatisi all'esito del licenziamento (patrimoniale, morale, esistenziale, alla professionalità, previdenziale).

Ebbene, in tali casi si ritiene illegittimo non assicurare anche la scelta della reintegra in capo al lavoratore, strumento che permetterebbe di soddisfare in misura ragionevole e più adeguata tutti i ordinariamente connessi all'illecito licenziamento.

Se ne desume, che la scelta di penalizzare il creditore-lavoratore — che in base alla costituzione dovrebbe semmai essere favorito rispetto ad altre figure di creditori non accreditate nella Costituzione — rispetto ad un qualunque altro creditore civile risulta ingiustificatamente discriminatoria e quindi lesiva sia del comma 1 dell'art. 3, sia del comma 2 dell'art. 3 (e qui per inattuazione dello stesso, posta in essere mediante il processo di de-attuazione — rispetto alla normativa pregressa — realizzato dal decreto n. 23).

Si chiede applicarsi la tutela di cui all'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 23/2015 (anche quale «rima obbligata») anche all'ipotesi di licenziamento per motivo economico, in presenza degli stessi presupposti e con le stesse tutele.

8. — Effetti

L'eventuale introduzione del rimedio ripristinatorio nel caso di G.M.O. economico illegittimo per insussistenza del fatto condurrebbe al seguente contesto di tutele in ambito di decreto n. 23:

a) agendo *ex* art. 3, comma 1: spetterebbero sino a trentasei mensilità;

b) agendo *ex* art. 3, comma 2: spetterebbero la reintegra + dodici mensilità;

c) agendo *ex* art. 3, comma 2 con opzione: spetterebbero ventisette mensilità.

Tale quadro non può certamente dirsi irrazionale, tutt'altro.

Solo nell'ipotesi in cui il lavoratore volesse optare (per propri motivi, quali p.e. l'avere già trovata una nuova occupazione) per il mero indennizzo, egli potrebbe farlo e in questo caso il *quantum* risarcitorio potrebbe essere il maggiore ottenibile (astrattamente: in realtà dipende dalla liquidazione giudiziale).

Nulla questio nell'ipotesi sub *b)*, già collaudata ampiamente tanto nell'art. 18 quanto nel 3, 2° comma relativamente a licenziamenti per ragioni soggettive: la tutela reintegratoria è suscettibile di generare indubbiamente molte più utilità risarcitorie per il lavoratore rispetto al mero indennizzo monetario.

L'ipotesi sub *c)* potrebbe apparire in contrasto logico con l'ipotesi sub *a)*, ma ciò non è.

Intanto il limite di trentasei mensilità è previsto astrattamente come massimo ed è mediato dalla liquidazione giudiziale.

Inoltre e soprattutto, l'ipotesi sub *c)* consente al lavoratore di ottenere la reintegra e riservarsi l'opzione per la monetizzazione dell'estinzione del rapporto (quindici mensilità) all'esito della causa, potendo attendere gli sviluppi del processo e della propria vita, anche lavorativa; si tratta di una applicazione di quel meccanismo giuridico che risponde al nome di opzione e che nei rapporti interprivatistici — concedendo un vantaggio economico — è considerato un negozio a titolo oneroso, ciò che per l'appunto vale anche nel caso di specie (domandando la tutela reintegratoria e non quella indennitaria del comma 1 dell'art. 3, il lavoratore astrattamente «rinuncerebbe» ad un delta di nove mensilità rispetto a quanto potrebbe ottenere, nel massimo, agendo da subito per il solo indennizzo *ex* primo comma).

Inoltre concedendo la scelta se agire o meno per la reintegra, si va come detto a dare copertura anche a tutti i danni discendenti dal licenziamento e già ampiamente esaminati in precedenza.

9. — Conclusioni.

Alla luce di tutto quanto esposto, si chiede alla Corte costituzionale la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede l'applicabilità del comma 2 anche in relazione al licenziamento determinato da «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3, legge n. 604/1966).

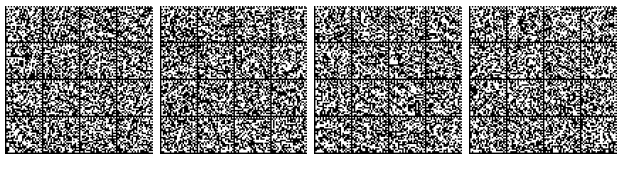

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti (comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale affinché valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 4, 1° comma, 24, 1° comma, 35, 1° comma, 41, 1° e 2° comma, Costituzione, l'art. 3, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 23/2015, nella parte in cui non prevede l'applicazione del comma 2 anche alle ipotesi di licenziamento determinato da «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa»;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata con immediatezza ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.

Ravenna, 27 settembre 2023

Il Giudice: BERNARDI

23C00185

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-043) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00